



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su questione di massima di particolare importanza - Ricorsi civili nn. 9074/2009, 12379/2009 e 28238/2009 (Rif. foglietti nn. 168-169)

Rel. n. 167

Roma, 27 settembre 2012

Oggetto: IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Sulla legittimazione processuale della società e dei soci.

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Sulla legittimazione processuale della società e dei soci.

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Sulla legittimazione processuale della società e dei soci.

SOMMARIO

1. Prima fattispecie.
2. Seconda fattispecie.
3. La questione.
4. Le decisioni delle Sezioni Unite del febbraio 2010.
5. La giurisprudenza successiva.
6. Riferimenti dottrinali.
 - 6.1. Teoria della *perpetuatio societatis*.
 - 6.2. Teoria della *perpetuatio iurisdictionis*.
 - 6.3. Teoria dell'estinzione successoria.
 - 6.4. Teoria dell'estinzione liquidatoria.
7. La nuova rimessione alle Sezioni Unite.
8. Le soluzioni ipotizzabili.
9. Osservazioni conclusive.
10. Sinossi.

1. Prima fattispecie.

Nel corso del giudizio di appello, la società in accomandita semplice, che v'è costituita quale appellata, si cancella a domanda dal registro delle imprese, con decorrenza dal giugno 2007.

Il procuratore della società non dichiara l'evento, né lo notifica, ai fini interruttivi, sicché il processo giunge a sentenza, emessa nei confronti dell'accomandita.

La controparte, soccombente, ricorre per cassazione, ancora nei confronti della società.

Questa non resiste, ma resiste il terzo cui essa, prima della cancellazione, aveva trasferito la *res litigiosa* mediante cessione del credito controverso, avente ad oggetto un corrispettivo d'appalto.

Il cessionario resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione, deducendo l'inesistenza della società cedente, evocata in giudizio dopo la cancellazione dal registro delle imprese.

2. Seconda fattispecie.

Nel dicembre 2002, una società a responsabilità limitata, già cancellata a domanda dal registro delle imprese, agisce, tramite il liquidatore, nei confronti dell'istituto di credito presso il quale intratteneva un rapporto di conto corrente.

Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda, avente ad oggetto la ripetizione di illegittimi addebiti in conto, ma la Corte di appello dichiara «l'inesistenza della sentenza impugnata per essere stata pronunciata nei confronti di società non più esistente al momento della notificazione dell'atto di citazione», giudicando, altresì, inammissibili l'appello incidentale proposto dai soci e l'intervento da loro spiegato a ratifica dell'azione del liquidatore.

Ricorrono per cassazione i soci medesimi, negando la portata estintiva della cancellazione, evento non dichiarato in giudizio dal procuratore della società; rivendicando, comunque, la legittimazione all'appello incidentale e all'intervento, che loro proverrebbe dalla qualità di successori dell'ente collettivo.

3. La questione.

La questione appare connessa alla tradizionale problematica della liquidazione societaria, che ha lungamente contrapposto la teoria dottrinale della «liquidazione formale», per cui la società si estingue in base al dato formale della cancellazione dal registro delle imprese, e la teoria pretoria della «liquidazione sostanziale», per cui la società non si estingue se al dato formale della cancellazione non corrisponde il dato sostanziale della definizione di tutti i rapporti sociali.

Trattasi di verificare se, per effetto della cancellazione, la società perda ogni legittimazione processuale o se, viceversa, malgrado la cancellazione, possa darsi una qualche forma di *perpetuatio*, specie nell'ipotesi in cui l'evento della cancellazione non sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore costituito in giudizio per il sodalizio.

Dunque, viene in rilievo la trasposizione processuale della complessa tematica degli effetti sostanziali della cancellazione societaria, già affrontata dalle Sezioni Unite, in termini largamente innovativi, con un triplice arresto del febbraio 2010.

La questione, astrattamente declinabile per ogni tipo societario, presenta una speciale difficoltà per le società commerciali di persone¹.

Infatti, la problematica dell'estinzione per cancellazione delle società di capitali ha beneficiato di un intervento legislativo chiarificatore, i cui riflessi, in ordine alle società personali, devono essere verificati sul piano sistematico.

La prima fattispecie in esame concerne, appunto, una società di persone (*supra*, § 1).

La Sezione assegnataria del ricorso ha promosso una nuova rimessione alle Sezioni Unite, affinché si pronuncino sulla questione «degli effetti della cancellazione della società nei processi in corso nei quali essa è costituita, soprattutto se i difensori non abbiano notificato o comunicato in udienza, nel giudizio di merito, la perdita della capacità giuridica di tale parte societaria», questione di massima di particolare importanza, considerata l'«assenza di successori automaticamente individuabili del soggetto venuto meno»².

La seconda fattispecie concerne, invece, una società a base capitalistica (*supra*, § 2).

La medesima Sezione ha reiterato l'istanza di rimessione, evidenziando, quale aspetto problematico di massima, il tema della legittimazione dei soci in ordine ai rapporti sociali non liquidati, tema che denuncierebbe l'esistenza di un «vuoto normativo»³.

4. Le decisioni delle Sezioni Unite del febbraio 2010.

Con un intervento di vasto respiro, affidato a tre pronunce analogamente motivate, le Sezioni Unite hanno offerto una dettagliata ricostruzione sistematica degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese (*rectius*, degli effetti dell'iscrizione della cancellazione)⁴.

Siffatta ricostruzione, chiaramente ispirata ad obiettivi di uniforme trattamento delle società capitalistiche e delle società personali, ha dovuto misurarsi con un quadro normativo non omogeneo, perché interessato da una legislazione mirata alla «riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» (d.lgs. n. 6 del 2003).

¹ Ovviamente, resta estranea la società semplice, quale società personale civile, che, non avendo oggetto commerciale, neppure soggiace al regime di pubblicità legale (salva l'equiparazione *quoad effectum* disposta, per l'attività agricola, dall'art. 2 del d.lgs. n. 228 del 2001).

² Cass., Sez. 1, Ordinanza 18 giugno 2012, n. 9943.

³ Cass., Sez. 1, Ordinanza 10 agosto 2012, n. 14390.

⁴ Cass., Sez. U, Sentenze 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062. La formula «cancellazione della società» è ellittica, poiché la cancellazione dell'iscrizione è, a sua volta, un'iscrizione: ai sensi dell'art. 1, lett. g), del d.P.R. n. 247 del 2004 («Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese»), per «cancellazione» s'intende «l'annotazione nel registro delle imprese della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della società».

Delle tre rammentate decisioni, una riguardava le società di persone, esattamente la società in nome collettivo⁵; le altre concernevano le società di capitali, esattamente la società a responsabilità limitata⁶ e la cooperativa a responsabilità limitata⁷.

Peraltro, l'interpretazione delle Sezioni Unite può essere esposta in termini unitari. Questi i passaggi salienti:

- a) il diritto vivente per cui la cancellazione non determina l'estinzione della società finché sussistono rapporti giuridici che la riguardano è stato abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, giacché la novella, nel ribadire quanto disposto dal previgente art. 2456 cod. civ. («dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi»), ha introdotto, per le società di capitali, una clausola di salvezza dell'effetto estintivo della cancellazione, tramite l'*incipit* dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ. («ferma restando l'estinzione della società»)⁸;
- b) la prospettiva dell'estinzione è confermata dal disposto di chiusura del novellato art. 2495, secondo comma, cod. civ., a tenore del quale la domanda del creditore sociale insoddisfatto verso il socio o il liquidatore della società cancellata, «se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società», disposto analogo a quello sulla notifica dell'atto di riassunzione della causa interrotta per morte della parte (art. 303, secondo comma, cod. proc. civ.);
- c) attesa l'ordinaria natura dichiarativa delle iscrizioni nel registro delle imprese, evincibile dall'art. 2193 cod. civ., l'opzione riformistica per la natura costitutivo-estintiva della cancellazione della società di capitali non è interpretativa, né retroattiva, ma innovativa e ultrattiva, valendo solo dalla data di entrata in vigore della novella, sicché, per le cancellazioni anteriori al 1° gennaio 2004, l'estinzione non opera che da tale data, dovendosi salvaguardare l'affidamento generato dal vecchio diritto pretorio, mentre, per le formalità successive, cancellazione ed estinzione coincidono⁹;

⁵ Cass., Sez. U, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4060.

⁶ Cass., Sez. U, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4061.

⁷ Cass., Sez. U, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4062.

⁸ Fra le ultime manifestazioni dell'orientamento tradizionale, Cass., Sez. 3, Sentenza 28 maggio 2004, n. 10314, riconosceva alla società di capitali, malgrado la cancellazione e fino ad esaurimento delle pendenze, capacità processuale, attiva e passiva, ammettendo che essa, ove mancasse il liquidatore, potesse essere evocata in giudizio in persona di un curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ.; Cass., Sez. 3, Sentenza 2 marzo 2006, n. 4652, affermava la permanente legittimazione processuale di un'accomandita semplice, anche in ordine al ricorso per cassazione; in senso analogo, per la società in nome collettivo, Cass., Sez. 3, Sentenza 23 maggio 2006, n. 12114. La costanza della *legitimitas ad processum* in capo alla società escludeva, anche per le fasi di gravame, che, dopo la cancellazione, il processo già iniziato dovesse proseguire nei confronti dei soci o su loro iniziativa: Cass., Sez. L, Sentenza 1° luglio 2000, n. 8842; Cass., Sez. L, Sentenza 20 ottobre 2003, n. 15691.

⁹ In precedenza, al nuovo disposto dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ. erano state attribuite funzione ricognitiva ed efficacia retroattiva, sicché la cancellazione anteriore al 1° gennaio 2004 avrebbe prodotto l'estinzione dell'ente, con perdita della capacità processuale, sin dalla data della formalità: Cass., Sez. 1, Sentenza 28 agosto 2006, n. 18618; Cass., Sez. L, Sentenza 18 settembre 2007, n. 19347; Cass., Sez. 2, Sentenza 15 ottobre 2008, n. 25192; Cass., Sez. 1, Sentenza 12 dicembre 2008, n. 29242; Cass., Sez. 3, Sentenza 13 novembre 2009, n. 24037.

- d) per le società di persone, le disposizioni degli artt. 2312 e 2324 cod. civ., inerenti alla responsabilità dei soci e dei liquidatori successiva alla cancellazione, non recano la clausola di salvezza dell'effetto estintivo, ma ciò, trovando spiegazione nell'oggetto della riforma del 2003, indirizzata alle società di capitali e cooperative, non ostacola l'*analogia iuris* del principio di cui al novellato art. 2495 cod. civ.¹⁰;
- e) per le società di persone, quindi, sebbene la cancellazione mantenga la tradizionale natura dichiarativa, senza assumere il valore costitutivo-estintivo sancito dall'art. 2495 cod. civ., la novella spiega un «effetto espansivo», fondando, secondo le già vedute cadenze temporali, una «presunzione di estinzione», anche laddove perdurino rapporti od azioni concernenti il sodalizio;
- f) si ottiene, in tal modo, una sostanziale uniformità di trattamento della vicenda estintiva delle società di capitali e delle società di persone, circoscrivendo le differenze per tipi societari all'ampiezza della responsabilità del socio posteriore alla cancellazione, responsabilità illimitata per il socio di società di persone (art. 2312 cod. civ.) e, viceversa, limitata alla quota di liquidazione per il socio di società di capitali, oltre che per l'accomandante di accomandita semplice (artt. 2495 e 2324 cod. civ.);
- g) l'uniformità disciplinare si riflette sul versante concorsuale, giacché l'art. 10 legge fall., come sostituito dall'art. 9 del d.lgs. n. 5 del 2006, statuendo, al primo comma, che «gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo», e aggiungendo, nel secondo comma, che, «in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma», non pone alcuna distinzione basata sul tipo societario dell'impresa collettiva, privilegiando la certezza dei rapporti giuridici assistita da pubblicità legale, secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale anteriore alla riforma del diritto fallimentare;
- h) il nuovo testo dell'art. 10 legge fall. depone nel senso dell'assolutezza della presunzione di estinzione della società di persone cancellata a domanda, giacché la facoltà «di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività», quale momento successivo a quello di formale cancellazione, è fatta salva, per l'impresa collettiva, unicamente «in caso di cancellazione di ufficio».

¹⁰ Per l'applicazione alle società personali del testo riformato dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., pur direttamente riferito alle società di capitali, Cass., Sez. 2, Sentenza 15 ottobre 2008, n. 25192; Cass., Sez. 3, Sentenza 13 novembre 2009, n. 24037. A testimonianza della sua espansività, il principio della cancellazione estintiva è stato applicato anche ai consorzi con attività esterna: Cass., Sez. L, Sentenza 18 settembre 2007, n. 19347.

5. La giurisprudenza successiva.

Occorre rammentare l'ulteriore decisione delle Sezioni Unite che, a breve distanza di tempo dal sunteggiato triplice arresto, ne ha coordinato gli esiti rispetto alla disciplina della pubblicità legale d'impresa, nella parte non interessata dalla riforma del diritto societario.

Le Sezioni Unite hanno inteso precisare che la riforma del 2003 ha modificato la disposizione dell'art. 2495 cod. civ., ma ha lasciato inalterata la residua disciplina del registro delle imprese, sicché la cancellazione societaria, ove avvenuta in assenza delle condizioni di legge, può e deve essere cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., con effetti di pubblicità dichiarativa, in guisa tale che l'iscrizione del decreto di cancellazione della cancellazione fa presumere sino a prova contraria che l'attività d'impresa sia continuata, ai fini del termine annuale *ex art. 10 legge fall.*, determinandosi l'eliminazione retroattiva dell'estinzione della società¹¹.

Parrebbe così ridimensionato l'impatto sistematico del precedente del febbraio 2010, orientato al binomio di cancellazione ed estinzione.

In effetti, se la cancellazione della società – di capitali o di persone – può essere rimossa, con effetto retroattivo, attraverso la cancellazione d'ufficio della relativa iscrizione, l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione, è fenomeno reversibile, che l'interessato ha modo di eliminare, stimolando il potere officioso di cancellazione della cancellazione, mediante la prova della continuazione dell'attività d'impresa.

Il quadro tracciato dalle Sezioni Unite mantiene la sua coerenza, tuttavia, giacché chi intende ottenere la cancellazione della cancellazione non può limitarsi a dimostrare la sussistenza di un debito sociale insoddisfatto o di un rapporto sociale pendente – questa più non essendo una causa ostativa alla cancellazione della società –, ma deve provare che, ad onta della cancellazione fittizia, la società ha continuato l'attività d'impresa, assumendo debiti nuovi e generando nuovi rapporti.

In ordine al diritto intertemporale, ha trovato piena conferma l'indicazione delle Sezioni Unite circa la valenza irretroattiva del nuovo principio sull'effetto estintivo della cancellazione, essendosi ribadito che la società cancellata anteriormente al 1° gennaio 2004 è estinta solo da tale data, fino alla quale essa resta in vita per i rapporti pendenti¹².

Trasferita l'impostazione delle Sezioni Unite – nel significato complessivo sopra delineato – sul versante della legittimazione processuale, la giurisprudenza della Corte ha affrontato una delicata questione di legittimazione attiva.

In un'ipotesi di cancellazione di società personale, la Sezione Prima ha statuito che i soci non sono legittimati ad esercitare le azioni già spettanti alla società e dalla società non esperite, giacché la società stessa vi ha inequivocabilmente rinunciato, sciogliendosi e cancellandosi, sì da far cessare l'oggetto di un'eventuale trasmissione successoria ai soci¹³.

¹¹ Cass., Sez. U, Sentenza 9 aprile 2010, n. 8426.

¹² Cass., Sez. 1, Sentenza 5 novembre 2010, n. 22548; Cass., Sez. 5, Sentenza 10 giugno 2011, n. 12779.

¹³ Cass., Sez. 1, Sentenza 16 luglio 2010, n. 16758.

In tema di legittimazione attiva, si è altresì sancita l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una società, anche personale, estinta per cancellazione¹⁴.

È stata affrontata – e risolta in termini sostanzialmente univoci – anche la questione della legittimazione passiva della società alla *vocatio* nel giudizio di legittimità instaurato dopo la cancellazione dal registro delle imprese, questione corrispondente alla prima fattispecie distinta innanzi (*supra*, § 1).

Orientamento già consolidato statuisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti della società – di capitali o di persone – inesistente per effetto di cancellazione.

In tal senso, una decisione della Sezione Terza, giudicando su fattispecie comune ad alcune società a responsabilità limitata e ad un'accomandita semplice, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto verso quelle società a dispetto della loro estinzione, prodotta, con effetto dal 1° gennaio 2004, dalla cancellazione di data anteriore¹⁵.

Sulla scorta dell'indirizzo delle Sezioni Unite per il congedo della tradizionale perpetuazione della soggettività collettiva, la motivazione richiama il principio di effettività dei soggetti processuali e lo declina in termini strettamente obiettivi: «il processo si deve instaurare verso soggetti effettivi e non vi è margine scusante neppure in caso di ignoranza della cessazione (fisica o giuridica) del soggetto»¹⁶.

Aggiunge la Corte che, estinta la società – di capitali o di persone – per intervenuta cancellazione, le azioni sociali, attive e passive, fanno capo ai soci, sicché il creditore sociale non soddisfatto può e deve evocare in giudizio i soci, «in luogo della società», appunto perché «l'imputazione del rapporto si trasferisce sui singoli soci»¹⁷.

Vanno altresì menzionate due sentenze gemelle della Sezione Quinta, che hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro una società a responsabilità limitata, cancellata dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario¹⁸.

L'interesse per tali pronunce si collega al fatto che esse affrontano *ex professo* la questione dei rapporti processuali in essere all'atto della cancellazione, questione «che non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte», «tematica alla quale anche la dottrina processualistica ha dedicato scarsa attenzione»¹⁹.

La Sezione Quinta reputa fondata l'assimilazione della cancellazione della società alla morte della persona fisica, con soggezione dei giudizi in corso alle regole ordinarie sull'interruzione processuale, traendone conferma dalla previsione del novellato art. 2495, secondo comma, cod. civ. in ordine alla notifica infrannuale presso la sede della società, evidentemente modellata sul disposto dell'art. 303 cod. proc. civ.²⁰.

In forza del «parallelismo» tra evento-cancellazione ed evento-morte, il ricorso per cassazione proposto contro la società cancellata viene dichiarato inammissibile per

¹⁴ Cass., Sez. 3, Sentenza 15 aprile 2010, n. 9032, e Cass., Sez. 1, Sentenza 8 ottobre 2010, n. 20878, relative entrambe a ricorso per cassazione proposto da società in accomandita semplice.

¹⁵ Cass., Sez. 3, Sentenza 10 novembre 2010, n. 22830.

¹⁶ Cass., Sez. 3, Sentenza 10 novembre 2010, n. 22830.

¹⁷ Cass., Sez. 3, Sentenza 10 novembre 2010, n. 22830.

¹⁸ Cass., Sez. 5, Sentenze 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679.

¹⁹ Cass., Sez. 5, Sentenze 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679.

²⁰ Cass., Sez. 5, Sentenze 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679.

difetto assoluto della qualità di «giusta parte», mai riferibile ad un soggetto estinto, indipendentemente dalla consapevolezza che dell'evento estintivo abbia l'impugnante²¹.

Nel medesimo ordine di idee si colloca la definizione dei soci quali successori processuali della società cancellata *ex* art. 110 cod. proc. civ. e quali unici legittimati passivi al ricorso per cassazione, pur sotto la condizione – trattandosi di società di capitali – che il socio intimato abbia ricevuto una somma in base al bilancio finale di liquidazione, solo in tal caso divenendo egli, al pari dell'erede beneficiato, successore universale, *intra vires*, del soggetto estinto²².

Queste affermazioni traducono sul versante processuale gli effetti dissolutivi della cancellazione, già fissati, in termini generali, dalle decisioni delle Sezioni Unite del febbraio 2010.

L'estinzione della società istituisce «una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione» e determina «la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni dalla legge stabilite (art. 2495, secondo comma, cod. civ.), delle azioni dei creditori insoddisfatti», ferma la responsabilità del liquidatore ove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa²³.

Ancora dalla giurisprudenza della Sezione Quinta emerge un precedente specifico, inerente a ricorso per cassazione proposto nei confronti di società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese.

In ragione dell'analogia tra la vicenda estintiva delle società di capitali e la vicenda estintiva delle società di persone, si afferma che la cancellazione priva di capacità processuale le une come le altre – sebbene con effetto «costitutivo», piuttosto che «dichiarativo» –, sicché il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un'accomandita semplice cancellata è inammissibile²⁴.

La legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, per i rapporti non definiti si trasmette automaticamente, in forza dell'art. 110 cod. proc. civ., dalla società ai soci, poiché l'estinzione della società istituisce fra i soci una comunione dei beni residuati o sopravvenuti²⁵.

Un discorso a parte viene riservato al procedimento per la dichiarazione di fallimento della società cancellata, procedimento nel quale, malgrado la cancellazione implichi l'estinzione, la legittimazione resta alla società, in persona del liquidatore, entro l'anno dalla cancellazione, operando la «norma speciale» di cui all'art. 10 legge fall.²⁶.

In tale quadro ricostruttivo dovrebbe iscriversi la soluzione del problema corrispondente alla seconda fattispecie, come innanzi delineata (*supra*, § 2).

Il principio di effettività dei soggetti processuali, obiettivamente inteso, e la devoluzione successoria delle azioni sociali, attive e passive, dovrebbero comportare

²¹ Cass., Sez. 5, Sentenze 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679.

²² Cass., Sez. 5, Sentenze 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679.

²³ Cass., Sez. 5, Ordinanza 3 novembre 2011, n. 22863.

²⁴ Cass., Sez. 5, Sentenza 6 giugno 2012, n. 9110.

²⁵ Cass., Sez. 5, Sentenza 6 giugno 2012, n. 9110.

²⁶ Cass., Sez. 1, Sentenza 5 novembre 2010, n. 22547.

l'inammissibilità del gravame proposto dalla società estinta o contro la società estinta, in ragione del trasferimento della *legitimatō ad processum*, attiva e passiva, in testa ai soci, e ciò indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale dell'evento estintivo.

Occorre segnalare, tuttavia, una recente decisione della Sezione Prima a tenore della quale l'estinzione della società, qualora sia mancata la formalità partecipativa di cui all'art. 300 cod. proc. civ., è processualmente irrilevante, anche in sede di gravame, atteggiandosi quale «fatto neutro», che, non acquisito al processo nella forma prescritta, non incide sul relativo corso, neppure nelle fasi successive al verificarsi dell'evento²⁷.

6. Riferimenti dottrinali.

La liquidazione societaria, oggetto di un tema classico della dottrina commercialistica, non ha mancato di richiamare l'attenzione dei processualisti, interessati agli effetti dell'evento su giudizi in corso e legittimazione.

Si riconoscono agevolmente i tratti della disputa di confine, al punto che, mentre secondo alcuni l'estinzione della società fa cessare la pendenza del giudizio, secondo altri la pendenza del giudizio impedisce l'estinzione della società.

La natura ancipite della questione – sostanziale e processuale – accentua il rischio di fraintendimenti e sovrapposizioni, come testimonia lo snodo centrale della *perpetuatio*.

La perpetuazione della società è concepibile in senso sostanziale, assumendo che l'ente collettivo non si estingua con la cancellazione, ma sopravviva quale soggetto giuridico realmente esistente (teoria della *perpetuatio societatis*, *infra*, § 6.1).

La perpetuazione è concepibile, tuttavia, anche in senso esclusivamente processuale, ammettendo che la cancellazione estingua la società, ma ipotizzando che questa possa continuare a rivestire la qualità formale di parte in giudizio (teoria della *perpetuatio iurisdictionis*, *infra*, § 6.2).

Tali impostazioni riconoscono entrambe la legittimazione processuale della società cancellata, ma divergono in ordine al presupposto dell'estinzione.

Aspetto, quest'ultimo, di assoluto rilievo per gli studiosi del processo, giacché l'estinzione, evocando l'ipotesi della successione, prospetta l'applicazione delle regole di cui agli artt. 110 e 111 cod. proc. civ. (teoria dell'estinzione successoria, *infra*, § 6.3).

Non che l'estinzione implichi per necessità una successione processuale, essendo ipotizzabile che la liquidazione estingua istituzionalmente ogni pendenza, a riflesso dell'estinzione del titolare (teoria dell'estinzione liquidatoria, *infra*, § 6.4).

6.1. Teoria della *perpetuatio societatis*.

L'orientamento giurisprudenziale sulla perpetuazione sostanziale, formatosi nel vigore del codice di commercio, ha ricevuto una difesa autorevole, vigente il nuovo codice civile, in ragione della salvaguardia dei creditori sociali, essendo apparso

²⁷ Cass., Sez. 1, Sentenza 4 maggio 2012, n. 6803.

inaccettabile che soci e liquidatori, tramite l'estinzione volontaria della società, possano ledere le ragioni di tali creditori, ai quali invero non competerebbe la facoltà di opporsi al bilancio finale di liquidazione e alla cancellazione²⁸.

Dunque, per tutte le società registrate, la cancellazione non impedirebbe al sodalizio – del quale persistano rapporti giuridici – di sopravvivere nella forma di una società non iscritta e, quindi, di una società irregolare²⁹. Le azioni verso i soci e i liquidatori, che il codice civile riconosce ai creditori sociali preteriti, non escluderebbero l'azione verso la società cancellata, bensì costituirebbero «una maggiore garanzia» assicurata, nella particolare situazione, ai creditori medesimi³⁰.

La teoria sostanziale della *perpetuatio* è una teoria del soggetto (*perpetuatio societatis*): pur degradata a una condizione di irregolarità sopravvenuta, la società vive anche dopo la cancellazione, perché la cancellazione non ha la forza di estinguere il centro d'imputazione dei rapporti sociali non definiti.

Una critica nega che siffatta teoria attinga l'obiettivo della tutela dei creditori sociali: approvato il bilancio finale di liquidazione, la società si estingue per cessazione del vincolo di destinazione dei beni³¹; tale atto implica la divisione del residuo attivo tra i soci e, quindi, «non avrebbe senso affermare il perdurare della società, perché, in ogni caso, di una prelazione dei creditori sociali non potrebbe più parlarsi»³²; la cancellazione oppone ai terzi l'evento estintivo, sicché i creditori sociali non possono rivolgersi più alla società, ma devono agire nei confronti dei soci o, eventualmente, dei liquidatori³³; «il considerare, infatti, la società come non estinta e pretendere la ricostituzione del patrimonio sociale, affinché il creditore sociale pretermesso possa realizzare il suo credito, non soltanto è artificioso e ingiustificato di fronte alla legge, ma è anche del tutto inutile, dato che questa ricostituzione non potrebbe portare a un risultato diverso da quello che il creditore sociale è in grado di conseguire agendo nei confronti del socio»³⁴; ciò vale anche per le sopravvenienze attive, che cadono in comunione tra i soci, nell'attesa di un supplemento di divisione *ex art. 762 cod. civ.*³⁵; l'«irregolarità sopravvenuta» non è la condizione della società che, dopo la cancellazione, manifesta pendenze anteriori non liquidate, bensì la condizione della società che, dopo la cancellazione, prosegue l'attività sociale³⁶.

6.2. Teoria della *perpetuatio iurisdictionis*.

La variante processuale della teoria della *perpetuatio* ammette che le disposizioni degli artt. 2456 (oggi, 2495) e 2312 cod. civ. implicino l'estinzione della società – di capitali o di persone – quale effetto della cancellazione, ma assume che, «in forza dei principi della *perpetuatio iurisdictionis*, iniziata la lite contro una società o contro una

²⁸ OPPO, *Forma e pubblicità nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, p. 163 ss.

²⁹ OPPO, *op. cit.*, p. 171.

³⁰ OPPO, *op. cit.*, p. 165.

³¹ FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da Vassalli, X, 3, 3^a ed., Torino, 1987, p. 345.

³² FERRI, *op. cit.*, p. 347.

³³ FERRI, *op. cit.*, p. 345 s.

³⁴ FERRI, *op. cit.*, p. 349.

³⁵ FERRI, *op. cit.*, p. 351.

³⁶ FERRI, *op. cit.*, p. 117.

società in liquidazione, la condanna debba essere pronunciata contro la società, ancorché nel frattempo la liquidazione si sia esaurita e la società sia stata cancellata dal registro»³⁷.

La responsabilità dei soci per le passività insoddisfatte proseguirebbe la loro originaria responsabilità, fondata sul rapporto sociale, con l'ampiezza propria di ciascun tipo societario, delimitando, insieme all'eventuale responsabilità per colpa dei liquidatori, il pregiudizio che ai creditori sociali può derivare dal procedimento di liquidazione, cui i creditori medesimi non sono ammessi a partecipare³⁸.

Ciò non escluderebbe, tuttavia, la perpetuazione della società quale giusta parte dei rapporti processuali in essere.

La teoria processuale della *perpetuatio* è una teoria della legittimazione (*perpetuatio iurisdictionis* o *legitimationis*): per ragioni di funzionalità del processo, viene rinnovata alla società la legittimazione ad essere parte in giudizio, malgrado la società non esista più, in quanto estinta per cancellazione.

Il principio chiovendiano della *perpetuatio iurisdictionis*, applicato all'estinzione della società, finisce con l'eguagliare sul versante processuale gli effetti che la teoria giurisprudenziale della *perpetuatio societatis* determina in chiave sostanziale³⁹.

Nella dottrina commercialistica, questa impostazione è avversata sulla base di una rivendicazione di autonomia delle valutazioni materiali, correlando l'attualità della società non alla mera pendenza di un processo del quale essa sia parte, ma alla ricorrenza dei presupposti legali di esistenza, alla cui cessazione il processo medesimo non potrebbe restare indifferente, «tanto più quando la stessa legge indichi le persone nei confronti delle quali l'azione già proposta può eventualmente dirigersi»⁴⁰; sicché, «per quanto riguarda i giudizi in corso, quando la società sia estinta, potranno trovare applicazione le disposizioni degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ. e il giudizio potrà essere continuato nei confronti dei soci»⁴¹.

Appare d'ogni evidenza come nella teoria della *perpetuatio iurisdictionis* o *legitimationis* si riverberi una forma di supremazia dei principi e dei valori del processo, ai quali viene riconosciuta la capacità di giustificare la sopravvivenza formale dell'ente collettivo, a dispetto della sua estinzione sostanziale, con l'obiettivo specifico di tutelare l'affidamento della parte, impedendo l'evaporazione del contraddittore originario.

6.3. Teoria dell'estinzione successoria.

La teoria della *perpetuatio iurisdictionis* o *legitimationis*, che tiene insieme l'estinzione della società con la sua legittimazione *ad processum*, ha ricevuto critiche pure nella dottrina processualistica: «non è infatti possibile far ricorso al preteso dogma della *perpetuatio iurisdictionis* (o *legitimationis*), perché esso non può trovare applicazione quando uno dei soggetti-parte abbia cessato di esistere, come dimostra il semplice

³⁷ ASCARELLI, *Liquidazione e personalità della società per azioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, p. 245.

³⁸ ASCARELLI, *op. cit.*, p. 246 ss.

³⁹ DOSSETTO, *Problemi in tema di liquidazione di società*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, p. 158 ss.

⁴⁰ FERRI, *op. cit.*, p. 978.

⁴¹ FERRI, *op. cit.*, p. 347.

richiamo degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ. e delle norme sull'interruzione del processo (art. 299 ss. cod. proc. civ.)»⁴².

Se la società cancellata è estinta, il processo, del quale essa è parte, deve essere interrotto, «proprio come consegue alla morte delle persone fisiche», potendo il creditore sociale insoddisfatto – oltre che agire contro il liquidatore colpevole – riassumere la causa, a titolo successorio, nei confronti dei soci⁴³.

È, questo, l'indirizzo più accreditato fra gli studiosi del processo, che non nascondono, peraltro, le difficoltà di inquadramento della fattispecie nel paradigma delineato dagli artt. 110 e 111 cod. proc. civ.

In assenza di una devoluzione universale del passivo, non si riconosce la successione a titolo universale, presupposto di applicazione dell'art. 110 cod. proc. civ.⁴⁴; inoltre, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., l'estinzione della società impedirebbe di configurare una successione a titolo particolare per atto tra vivi, mentre, ipotizzata una successione a titolo particolare *mortis causa*, difetterebbe il successore a titolo universale, legittimato, attivamente o passivamente, a proseguire il giudizio⁴⁵.

Proprio in ordine all'estinzione delle società, ricorrerebbe, insomma, una «lacuna» del sistema, che esigerebbe una «interpretazione estensiva» degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ., in ragione della quale «si fa luogo ad interruzione del procedimento, a seguito della estinzione del soggetto, ma l'onere della riassunzione si espleta non già nei confronti del successore a titolo universale, che non esiste, ma nei confronti del successore a titolo particolare»⁴⁶.

Esclusa la *perpetuatio iurisdictionis*, che concernerebbe unicamente l'oggetto del processo e non potrebbe tenere in vita un soggetto a meri fini processuali⁴⁷, respinta altresì l'ipotesi della successione dei soci a titolo universale *mortis causa*, che sarebbe inquinata dalla concezione antropomorfa del soggetto collettivo⁴⁸, si propone l'applicazione analogica dell'art. 110 cod. proc. civ., affinché la controparte della società non debba patire l'estinzione del giudizio e possa riassumere la causa nei confronti dei soci, quali successori a titolo particolare dell'ente cessato⁴⁹.

Nel «vuoto legislativo», tale soluzione è apparsa l'unica possibile⁵⁰; ciò che non ha impedito di riconoscere il fondamento ultimo del tradizionale indirizzo pretorio sulla perpetuazione della società, diretto ad ovviare agli inconvenienti dell'assenza di una norma processuale che attribuisse ai liquidatori la legittimazione straordinaria a stare in giudizio per conto dei soci della società estinta⁵¹.

⁴² PUNZI, *Interruzione del processo ed estinzione delle società commerciali*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, II, p. 291.

⁴³ PUNZI, *loc. cit.*

⁴⁴ ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, 3^a ed., Napoli, 1957, p. 309.

⁴⁵ ANDRIOLI, *op. cit.*, p. 313.

⁴⁶ ANDRIOLI, *loc. ult. cit.*

⁴⁷ MIRONE, *Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione*, in *Riv. soc.*, 1968, p. 575 s.

⁴⁸ MIRONE, *op. cit.*, p. 553 ss.

⁴⁹ MIRONE, *op. cit.*, p. 578.

⁵⁰ PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, p. 1215.

⁵¹ PROTO PISANI, *op. cit.*, p. 1215 ss.

Deve essere rammentata, peraltro, una teoria dell'estinzione successoria che qualifica i soci come autentici successori a titolo universale della società cancellata, allo scopo di consentire una definizione unitaria della questione delle sopravvenienze passive e della questione delle sopravvenienze attive, dacché il socio succede negli elementi passivi, come negli elementi attivi, residuati alla liquidazione⁵².

Sul piano processuale, ne viene confermato che i giudizi pendenti della società sono interrotti e che la riassunzione è affare dei soci⁵³.

Sul piano teorico-generale, resta accertato che «liquidazione» e «successione» non costituiscono figure tra loro incompatibili, giacché la liquidazione può rivelarsi imperfetta e la successione aprirsi per ciò che ne residua⁵⁴.

6.4. Teoria dell'estinzione liquidatoria.

Questa teoria postula che «successione» e «liquidazione» siano fenomeni tra loro rigidamente alternativi, la successione implicando la sopravvivenza del rapporto, pur soggettivamente modificato, la liquidazione sancendone viceversa l'estinzione, correlata all'estinzione del titolare originario⁵⁵.

A lume di siffatta premessa generale, la teoria della *perpetuatio*, nell'affermare che la società si estingue unicamente con la cessazione dell'ultimo suo rapporto e che essa sopravvive alla chiusura della liquidazione se residua anche un solo rapporto, pare viziata da una «inversione logica», giacché, dal punto di vista logico, «il rapporto presuppone il soggetto, non il soggetto presuppone il rapporto»⁵⁶.

L'approvazione del bilancio finale di liquidazione, quale accordo sulla divisione del fondo comune o accertamento della relativa perdita, vale ad «abolire il vincolo, che faceva dei soci il soggetto sociale», non potendo quindi sopravvivere la società, se non per mezzo di una «finzione»⁵⁷.

Il principio di autoresponsabilità giustifica la diminuita tutela del creditore sociale, il quale «dalla pubblicità, che accompagna così lo scioglimento della società come la presentazione del bilancio finale, è messo sull'avviso affinché provveda ai casi suoi»⁵⁸.

Approvato il bilancio finale nella negligente inerzia del creditore preterito, la società si estingue e, con essa, si estingue il debito sociale, restando al creditore l'azione per colpa dei liquidatori e l'azione per ingiusto arricchimento dei soci⁵⁹.

Ove queste azioni succedanee non dessero buon esito, vi sarebbe un sacrificio delle ragioni creditorie, ma esso andrebbe tollerato in nome della certezza delle situazioni giuridiche⁶⁰.

⁵² PORZIO, *L'estinzione della società per azioni*, Napoli, 1959, p. 207 ss.

⁵³ PORZIO, *op. cit.*, p. 216.

⁵⁴ PORZIO, *op. cit.*, p. 213 ss.

⁵⁵ CARNELUTTI, *In tema d'estinzione della società commerciale*, in *Foro it.*, 1940, IV, c. 25.

⁵⁶ CARNELUTTI, *op. cit.*, c. 25 s.

⁵⁷ CARNELUTTI, *op. cit.*, c. 26 s.

⁵⁸ CARNELUTTI, *op. cit.*, c. 28.

⁵⁹ CARNELUTTI, *op. cit.*, c. 28 ss.

⁶⁰ CARNELUTTI, *op. cit.*, c. 30.

Viceversa, la teoria della *perpetuatio*, consentendo a chiunque e in qualunque momento di evocare in giudizio la società cancellata, porrebbe quest'ultima nell'incerta condizione di una perenne «morte apparente»⁶¹.

Altra dottrina persuasa dell'inconciliabilità logica tra «successione» e «liquidazione» e dell'estinzione del debito sociale quale effetto dell'estinzione della società liquidata qualifica, tuttavia, la fattispecie estintiva in termini complessi, giacché essa postulerebbe, oltre alla cancellazione dal registro delle imprese, la devoluzione dell'attivo al soddisfacimento dei debiti sociali «noti» e l'esaurimento del residuo attivo tramite ripartizione fra i soci⁶².

Questa dottrina reputa improprio ogni richiamo alla *perpetuatio legitimationis*, in quanto l'estinzione liquidatoria – non successoria – della società produrrebbe inevitabilmente la cessazione del processo del quale essa sia parte, rendendovi impossibile la permanenza del soggetto estinto⁶³.

L'incidenza delle pendenze processuali viene recuperata sul piano sostanziale, includendo la definizione dei processi pendenti, quale causa potenziale di variazione del passivo noto o del residuo attivo, nella serie degli elementi costitutivi della fattispecie estintiva⁶⁴.

La società non si estinguerrebbe sino alla definizione di tutti i giudizi nei quali è parte, dovendosene riconoscere la persistenza sostanziale – non la mera *perpetuatio legitimationis* – a dispetto dell'intervenuta cancellazione⁶⁵.

Per un'ulteriore proposta ricostruttiva, la cancellazione estingue la società, ma il socio risponde verso il creditore sociale insoddisfatto non a titolo d'ingiusto arricchimento, bensì quale successore a titolo particolare, trovando l'acquisto dell'eventuale residuo attivo una «giusta causa» nel negozio *inter vivos* di trasferimento da parte della società in liquidazione⁶⁶.

Questa versione si iscrive nell'ambito della teoria dell'estinzione liquidatoria, giacché il debito sociale si estingue con l'estinzione per liquidazione e cancellazione della società, il socio succedendo non in quel debito, ma nell'eventuale residuo attivo⁶⁷.

La responsabilità del socio avrebbe un fondamento revocatorio, poiché il negozio che a lui trasferisce il residuo attivo della società in liquidazione non sarebbe opponibile al creditore sociale pretermesso, attesa la lesione del vincolo di destinazione dei beni sociali al pagamento dei debiti sociali, come impresso dall'art. 2280 cod. civ.⁶⁸.

⁶¹ CARNELUTTI, *op. cit.*, c. 30 ss.

⁶² MINERVINI, *La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle c.d. sopravvenienze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, p. 1009 ss.

⁶³ MINERVINI, *op. cit.*, p. 1037.

⁶⁴ MINERVINI, *op. cit.*, p. 1038.

⁶⁵ MINERVINI, *op. cit.*, p. 1039 ss.

⁶⁶ COSTI, *Le sopravvenienze passive dopo la liquidazione delle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, p. 258 ss.

⁶⁷ COSTI, *op. cit.*, p. 264 ss.

⁶⁸ COSTI, *op. cit.*, p. 268 ss.

Elaborata per le società di capitali, la tesi offre spunti d'interesse anche per le società di persone, se non altro perché il disposto da ultimo citato appartiene alla disciplina della società semplice, prototipo delle società personali.

Assume significato generale la conclusione a tenore della quale «l'art. 2280 cod. civ. stabilisce pertanto semplicemente la carenza nella società della legittimazione a disporre del patrimonio sociale in pregiudizio degli interessi dei creditori sociali; la sua violazione non impedisce l'estinzione della società, ma rende inefficace il trasferimento nei confronti dei creditori stessi»⁶⁹.

Sul versante processuale, questa dottrina esclude l'ipotesi della *perpetuatio iurisdictionis*, in quanto non compatibile con l'estinzione della società, e altresì nega la permanenza della società *ex art. 111 cod. proc. civ.*, in quanto il socio succede a titolo particolare nell'eventuale residuo attivo e non nella *res litigiosa* (cioè, nel debito sociale preterito), sicché la tutela procedimentale del creditore diligente resterebbe affidata alla facoltà di opposizione contro il bilancio finale di liquidazione, facoltà che, seppure non espressamente prevista dalla legge, si evincerebbe dagli artt. 2306 e 2445 cod. civ., i quali riconoscono ai creditori della società – anche di persone – il potere di opporsi alla riduzione del capitale per esuberanza⁷⁰.

In siffatta ricostruzione, l'attribuzione ai creditori sociali della facoltà di opporsi al bilancio finale di liquidazione è essenziale, giacché, ove essa mancasse, i creditori medesimi resterebbero esposti alle determinazioni unilaterali di parte debitrice, trovando allora fondamento l'opzione politica della giurisprudenza tradizionale nel senso della perpetuazione della società cancellata⁷¹.

Per vero, acquisito che l'estinzione societaria contrappone l'interesse dei soci e dei creditori particolari dei soci all'interesse dei creditori sociali (non escluso l'interesse pubblico alla rapida liquidazione della società e al pronto reimpiego dei beni svincolati)⁷², l'assenza, nel procedimento liquidatorio, di meccanismi di partecipazione dei creditori sociali – quantomeno sul modello tedesco dell'interpello dei creditori (*Aufruf der Gläubiger*)⁷³ – imporrebbe di recuperare la tutela delle loro ragioni mediante la perpetuazione del soggetto collettivo e la conservazione della garanzia *in integro statu societatis*⁷⁴.

7. La nuova rimessione alle Sezioni Unite.

Per l'ordinanza interlocutoria che ha promosso la nuova rimessione della questione relativa agli effetti della cancellazione delle società di persone, gli arresti a Sezioni Unite del febbraio 2010 statuiscono che «queste ultime si estinguono contestualmente alla loro cancellazione dal registro delle imprese», con «immediata perdita della loro capacità giuridica e/o soggettività limitata», aprendosi, in tal modo, il

⁶⁹ COSTI, *op. cit.*, p. 278.

⁷⁰ COSTI, *op. cit.*, p. 279 ss.

⁷¹ COSTI, *Estinzione delle società, esigenze del processo economico e politica dei giudici*, in *Giur. comm.*, 1974, II, p. 401 ss.

⁷² NICCOLINI, *Interessi pubblici e interessi privati nell'estinzione delle società*, Roma, 1988, p. 20 ss.

⁷³ NICCOLINI, *op. cit.*, p. 318 ss.

⁷⁴ NICCOLINI, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, VII, 3, Torino, 1997, p. 684 ss.

problema dell'eventuale successione processuale, giacché «non vi è la individuazione preventiva ed *ex lege* dei soggetti che subentrano alla parte non più esistente»⁷⁵.

Anche l'ordinanza interlocutoria, di poco successiva, riguardante l'estinzione per cancellazione delle società a base capitalistica denuncia l'esistenza di un «vuoto normativo» in ordine alla legittimazione processuale dei già soci, osservando che la mancata identificazione dei successori, legittimati a proseguire il giudizio in luogo della società estinta, revoca in dubbio la stessa soggezione della fattispecie all'istituto dell'interruzione del processo⁷⁶.

8. Le soluzioni ipotizzabili.

In ordine alla fattispecie del ricorso per cassazione proposto nei confronti della società di persone cancellata dal registro delle imprese (*supra*, § 1), l'ordinanza interlocutoria delinea le seguenti opzioni: *a)* inammissibilità del ricorso per inesistenza della società evocata; *b)* ammissibilità del ricorso per perpetuazione della società evocata; *c)* sanabilità del ricorso per evocazione di curatore speciale⁷⁷.

L'ordinanza riconosce che la declaratoria di inammissibilità rappresenta la soluzione «comunemente accolta» dalla giurisprudenza di legittimità successiva all'intervento delle Sezioni Unite del febbraio 2010, ma osserva come questa opzione possa risultare dissonante rispetto al principio dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento, qualora la società si sia cancellata nel corso del giudizio di merito e il suo procuratore abbia ommesso di dichiarare o notificare l'evento, impedendo così l'interruzione del processo⁷⁸.

Si delinea, allora, quale prima alternativa, l'ipotesi della perpetuazione del soggetto collettivo nella dimensione processuale.

L'ignoranza incolpevole della controparte in ordine alla sopravvenuta incapacità giuridica della società potrebbe rendere non opponibile l'evento estintivo, che, del resto, la società medesima, esercitando il diritto di difesa, ha scelto di non manifestare nelle forme di rito, neppure valendo, in contrario, la pubblicità legale assicurata dall'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2193 cod. civ., disposizione, quest'ultima, che potrebbe ritenersi inapplicabile nella sede processuale⁷⁹.

Questa ipotesi si ricollega all'orientamento pretorio secondo il quale la società estinta è passivamente legittimata all'impugnazione se l'impugnante non ha avuto notizia dell'evento estintivo mediante dichiarazione o notificazione del procuratore della società medesima, non valendo, in senso contrario, la presunzione di conoscenza dei fatti iscritti nel registro delle imprese, in quanto tale presunzione, fissata dall'art. 2193 cod. civ. agli effetti sostanziali, non è attiva nel processo, ove rilevano soltanto le

⁷⁵ Cass., Sez. 1, Ordinanza 18 giugno 2012, n. 9943.

⁷⁶ Cass., Sez. 1, Ordinanza 10 agosto 2012, n. 14390.

⁷⁷ Cass., Sez. 1, Ordinanza 18 giugno 2012, n. 9943.

⁷⁸ Cass., Sez. 1, Ordinanza 18 giugno 2012, n. 9943.

⁷⁹ Cass., Sez. 1, Ordinanza 18 giugno 2012, n. 9943.

modalità partecipative della circostanza interruttiva descritte nell'art. 300 cod. proc. civ.⁸⁰.

In termini più generali, viene in rilievo l'istituto della «stabilizzazione» processuale, coltivato dalla giurisprudenza per ogni fattispecie assimilabile alla successione universale *mortis causa*, nel senso che l'omissione della dichiarazione e della notificazione contemplate dall'art. 300 cod. proc. civ. «stabilizza», rispetto alla controparte e al giudice, la posizione formale del soggetto estinto, come se esso ancora esistesse, rendendo ultrattivo il mandato alle liti, anche ai fini dell'impugnazione passiva⁸¹.

Nel caso di specie, si avrebbe una «*perpetuatio* del soggetto societario ai soli fini processuali», la quale sarebbe astrattamente compatibile col precedente delle Sezioni Unite del febbraio 2010, giacché questo affermerebbe che la cancellazione della società di persone istituisce una presunzione relativa di estinzione, «comunque superabile dalla prova della esistenza di rapporti ancora pendenti»⁸².

Non viene sottaciuto, d'altro canto, che, in linea di massima, il principio dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento non soccorre laddove operino strumenti pubblicitari idonei ad informare della sopravvenuta estinzione del soggetto giuridico⁸³.

Del resto, interferisce il principio di effettività della legittimazione in sede di gravame, a tenore del quale, omesse la dichiarazione e la notificazione dell'evento interruttivo, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato dai soggetti, e contro i soggetti, effettivamente legittimati, emergendo dal disposto dell'art. 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti⁸⁴ e dovendosi contenere l'ultrattività del mandato, quale deroga alla regola dell'estinzione per morte del mandante *ex art.* 1722, n. 4, cod. civ., nei limiti della fase processuale in cui si è verificato l'evento estintivo⁸⁵.

In pratica, appare sostenibile che la controparte giudiziale della società, sebbene non sia tenuta alla costante verifica del registro delle imprese, essendo tutelato l'affidamento sulla persistenza del sodalizio in mancanza della dichiarazione procuratoria di estinzione per cancellazione, abbia, tuttavia, l'onere di sincerarsi, tramite l'apposito sistema pubblicitario, dell'esistenza attuale della società nel momento in cui la evoca in sede di gravame, aprendo così una nuova fase del processo.

⁸⁰ Cass., Sez. 3, Sentenza 30 marzo 2001, n. 4741; Cass., Sez. 3, Sentenza 22 marzo 2007, n. 6948; Cass., Sez. 3, Sentenza 5 luglio 2007, n. 15234.

⁸¹ Cass., Sez. L, Sentenza 4 novembre 2005, n. 21378, per l'ente pubblico soppresso; Cass., Sez. 1, Sentenza 15 giugno 2004, n. 11269, per la società incorporata. La stabilizzazione processuale della società incorporata è stata ribadita, ai fini della legittimazione passiva all'impugnazione, da Cass., Sez. U, Sentenza 14 settembre 2010, n. 19509, ovviamente riguardo alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2504-*bis* cod. civ., come novellato dall'art. 6 del d.lgs. n. 6 del 2003, disposizione che ha ridisegnato la fusione per incorporazione quale vicenda non più estintiva, ma evolutivo-modificativa.

⁸² Cass., Sez. 1, Ordinanza 18 giugno 2012, n. 9943.

⁸³ Cass., Sez. 1, Ordinanza 18 giugno 2012, n. 9943.

⁸⁴ Cass., Sez. 3, Sentenza 7 gennaio 2011, n. 259; Cass., Sez. 3, Sentenza 29 agosto 2011, n. 17692.

⁸⁵ Cass., Sez. 1, Sentenza 19 marzo 2009, n. 6701.

L'inammissibilità dell'impugnazione sanzionerebbe, appunto, l'inosservanza di tale onere.

Quale ulteriore alternativa, l'ordinanza interlocutoria prospetta l'ipotesi che l'estinzione della società, oggetto di pubblicità legale, imponga agli interessati di attivare una diversa soggettività ai fini processuali.

All'estinzione della società residuerebbe un «patrimonio di scopo», costituito dai rapporti sociali pendenti e dalle sopravvenienze, attive o passive, un patrimonio assimilabile all'eredità giacente *ex art. 528 cod. civ.*, al cospetto del quale gli interessati avrebbero l'onere di chiedere la nomina di un curatore speciale, cui notificare l'impugnazione per sanare il contraddittorio e rimuovere eventuali conflitti d'interesse: essendo oscura l'identificazione del successore nei rapporti sociali controversi – prosegue l'ordinanza –, «tale soluzione appare, sul piano logico, la più coerente con l'effetto estintivo della cancellazione»⁸⁶.

In ordine alla fattispecie del giudizio instaurato dalla società di capitali dopo la cancellazione dal registro delle imprese (*supra*, § 2), sembra possa farsene questione unicamente per le cause intentate – come quella di specie – anteriormente al 1° gennaio 2004, giacché, da tale data, la cancellazione della società, equivalente ad estinzione, implica rinuncia alle azioni sociali non esperite, precludendone la trasmissione successoria ai soci⁸⁷.

Per quanto concerne la sorte del giudizio instaurato anteriormente al 1° gennaio 2004 dalla società già cancellata – con effetto estintivo decorrente, appunto, da tale data – e la sorte del giudizio instaurato dopo il 1° gennaio 2004 da società che successivamente si cancelli, sono prospettabili le seguenti opzioni, correlate ai riferimenti teorici innanzi descritti: *a)* prosecuzione del giudizio, senza interruzione, nei confronti dell'ente collettivo, perpetuato quale soggetto sostanziale (teoria della *perpetuatio societatis*, *supra*, § 6.1); *b)* prosecuzione del giudizio, senza interruzione, nei confronti dell'ente collettivo, perpetuato quale soggetto processuale (teoria della *perpetuatio iurisdictionis* o *legitimationis*, *supra*, § 6.2); *c)* interruzione del giudizio per sopravvenuta estinzione della società, salva prosecuzione o riassunzione da parte dei soci, o nei confronti dei soci, a titolo di successione (teoria dell'estinzione successoria: *supra*, § 6.3); *d)* chiusura del giudizio con pronuncia in rito per estinzione del rapporto controverso, insita nella liquidazione sociale (teoria dell'estinzione liquidatoria, *supra*, § 6.4).

9. Osservazioni conclusive.

Nel rassegnare alcune osservazioni conclusive, dirette ad evidenziare gli aspetti critici delle varie soluzioni, pare utile muovere da una considerazione di metodo.

La questione delle sopravvenienze, attive e passive, rispetto alla cancellazione della società dal registro delle imprese manifesta una profonda commistione – fra le più intricate – di aspetti sostanziali ed aspetti processuali.

⁸⁶ Cass., Sez. 1, Ordinanza 18 giugno 2012, n. 9943.

⁸⁷ Cass., Sez. 1, Sentenza 16 luglio 2010, n. 16758.

Sul versante sostanziale, occorre definire la sorte e la titolarità dei diritti e degli obblighi facenti capo alla società cancellata e tuttavia sfuggiti al bilancio finale di liquidazione.

Sul versante processuale, occorre assegnare la legittimazione ad agire e resistere nei giudizi aventi ad oggetto quei diritti e quegli obblighi, chiarendo altresì la vicenda cui i giudizi medesimi – ove pendenti – restano esposti per effetto della cancellazione.

Gli aspetti sostanziali, disciplinati dal codice civile, e gli aspetti processuali, disciplinati dal codice di rito, esigono una delicata opera di coordinamento⁸⁸.

Mancando un'esplicita norma di raccordo⁸⁹, può adottarsi un approccio sostanzialistico, traendo l'esito processuale in guisa di corollario delle premesse sostanziali, o un approccio processualistico, rivendicando margini di autonomia alla logica del giudizio e alle esigenze dei suoi protagonisti.

Nondimeno, può coltivarsi un'impostazione mediana, che, senza negare gli spazi di indipendenza della vicenda giudiziale, ne apponga i termini secondo il principio di autoresponsabilità, consentendo alla legittimazione processuale di divergere dalla titolarità sostanziale nei soli limiti in cui la divergenza sia necessaria a tutelare un affidamento incolpevole.

Tanto premesso, non può mancare di evidenziare come le innovative decisioni delle Sezioni Unite del febbraio 2010 siano state talora fraintese, proprio con riguardo alla vicenda estintiva delle società di persone, che maggiormente interessa la fattispecie distinta in apertura di relazione (*supra*, § 1).

Circa l'estensione analogica dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., tali decisioni sono apparse poco chiare, laddove, per un verso, applicano alle società di persone l'effetto estintivo della cancellazione – effetto previsto *ex novo*, in senso costitutivo, per le società di capitali – e, per l'altro, ribadiscono la natura dichiarativa che la formalità tradizionalmente esprime nel campo delle società personali⁹⁰.

Si assume che l'analogia avrebbe dovuto essere perfetta, giacché identica è la *ratio* degli artt. 2312, 2324 e 2495 cod. civ., né l'inciso «ferma restando l'estinzione della società», contenuto nell'ultima norma soltanto, basterebbe a differenziare il regime giuridico della vicenda estintiva⁹¹.

In buona sostanza, la Corte non avrebbe raggiunto l'obiettivo dell'uniforme trattamento della cancellazione societaria, avendo mantenuto un profilo differenziale tra società di capitali e società di persone, mentre l'effetto estintivo della cancellazione dovrebbe essere identico, perché identica è l'esigenza pubblica della certezza giuridica⁹².

Per vero, l'omogeneità disciplinare della vicenda estintiva rappresenta un parametro largamente condiviso nella dottrina recente, giacché «non può non essere

⁸⁸ MIRONE, *op. cit.*, p. 575.

⁸⁹ Qual è la disposizione dell'art. 2504-bis cod. civ., novellata dall'art. 6 del d.lgs. n. 6 del 2003, in tema di fusione societaria, il cui primo comma recita «la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione».

⁹⁰ DALFINO, *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2010, p. 1016 s.

⁹¹ DALFINO, *op. cit.*, p. 1017.

⁹² MAZZÙ, *Variazioni sul tema della soggettività giuridica: l'estinzione delle società*, in *Notariato*, 2010, p. 378 ss.

evidente la disparità di trattamento giuridico di situazioni sostanzialmente identiche, quali quelle costituite dalla cancellazione di una società dal registro delle imprese, diversamente regolate secondo il tipo di organizzazione della società cancellata», e «non può non essere evidente che la legittimità della cancellazione di una società di persone, come di quella di una società di capitali, dal registro delle imprese è condizionata solo dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione e dalla legittimazione della persona che la richiede, non anche dalla verifica del pagamento di tutti i debiti»⁹³.

Anche nelle società di persone, la cancellazione attesta la dissoluzione dell'impresa collettiva, la ricostituzione della quale, per far fronte ad una sopravvivenza liquidatoria, avrebbe un valore puramente fittizio, imponendosi quindi, per l'*analogia iuris* e il principio costituzionale di eguaglianza, una rilettura dell'art. 2312 cod. civ., coordinata col testo attuale dell'art. 2495 cod. civ.⁹⁴.

La personalità giuridica, discrimine fra società di capitali e società di persone, qui neppure rileverebbe, perché la sostanza della cancellazione è il rapporto contrattuale di base, non la struttura formale del gruppo che ne è derivato⁹⁵.

Appare minoritaria la dottrina che tiene le società di persone in disparte dagli effetti della riforma, ancora collocandone l'estinzione nel momento di liquidazione dell'ultimo rapporto sociale⁹⁶.

Tale contesto esegetico muove a sospetto ogni ricostruzione che differenzi – anche minimamente – l'effetto estintivo della cancellazione in rapporto al tipo societario.

Correttamente interpretata, tuttavia, la proposta ricostruttiva offerta dalle Sezioni Unite nel febbraio 2010 non divarica il regolamento della cancellazione negli effetti per i terzi – gli unici che interessano la materia pubblicitaria –, né, per quanto riguarda le società personali, è tacciabile di continuità rispetto ad una tradizione giurisprudenziale superata dall'evoluzione del sistema.

Nell'impostazione delle Sezioni Unite, l'«effetto espansivo» della riforma del diritto societario, convalidato dal nuovo testo dell'art. 10 legge fall., parifica l'estinzione da cancellazione nei riguardi dei terzi, i quali, tanto per le società di capitali, quanto per le società di persone, non possono ignorare l'evento adducendo di non aver consultato il registro delle imprese, sicché la differente natura della cancellazione – costitutiva o dichiarativa – rileva unicamente per le parti, alle quali l'estinzione è inopponibile se difetta l'iscrizione costitutiva, non anche se difetta l'iscrizione dichiarativa⁹⁷.

⁹³ SALAFIA, *Estensione alle società di persone del nuovo art. 2495 cod. civ.*, in *Le società*, 2010, p. 568 s.; prima della riforma del diritto societario, questa dottrina era favorevole alla *perpetuatio*, giacché «la sopravvivenza della società alla sua cancellazione appare come un'esigenza di diritto sostanziale e processuale rispetto ai crediti e ai debiti sociali non considerati e non accertati nella fase della liquidazione» (SALAFIA, *L'accertamento giudiziale dei crediti e dei debiti sociali sopravvenuti alla cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Le società*, 1984, p. 983).

⁹⁴ SALAFIA, *Estensione*, cit., p. 569.

⁹⁵ SALAFIA, *loc. ult. cit.*

⁹⁶ POSITANO, *L'estinzione della società per azioni fra tutela del capitale e tutela del credito*, Milano, 2012, p. 61 ss.

⁹⁷ WEIGMANN, *La difficile estinzione delle società*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1617 s.; in dottrina si parla, talora, di efficacia «costitutiva» della cancellazione della società di persone, nel senso che questa, pur dopo l'approvazione

La «presunzione di estinzione», istituita dalle Sezioni Unite quale effetto della cancellazione della società di persone, non ammette i terzi alla prova contraria sulla pendenza di rapporti sociali non liquidati, sicché, quale presunzione *iuris et de iure*, essa coincide, nei riguardi dei terzi, con l'estinzione della società di capitali, inverando quello che, dopo la riforma del diritto societario, è stato definito il «principio generale della cancellazione estintiva»⁹⁸.

La prova contraria ammessa dal novellato disposto dell'art. 10 legge fall. riguarda la sola cancellazione officiosa, senza peraltro distinguere il tipo societario, e comunque non ha ad oggetto la mera esistenza di rapporti sociali non liquidati, bensì la prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la cancellazione, perché questa sposta in avanti il *dies a quo* del termine annuale di fallibilità.

Da questo punto di vista, appare largamente infondato il timore – espresso da una parte della dottrina⁹⁹ – che la reversibilità dell'estinzione mediante cancellazione della cancellazione, affermata dalle Sezioni Unite nell'aprile 2010, svuoti l'innovativo orientamento sull'effetto estintivo della cancellazione, dalle medesime Sezioni Unite inaugurato nel febbraio dello stesso anno.

L'errore di prospettiva sembra evidente nella tesi per cui, ammessa la cancellazione della cancellazione, non si darebbe più un effetto estintivo «tombale», potendo la società essere richiamata in vita, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., anche per una passività non liquidata¹⁰⁰.

In verità, resta fermo il significato principale del nuovo indirizzo, che consiste nella modificazione dei presupposti di iscrizione della cancellazione.

All'effetto estintivo della cancellazione viene assicurata piena stabilità, in rapporto ai presupposti di iscrizione come modificati.

Le decisioni delle Sezioni Unite del febbraio 2010 hanno espunto l'inesistenza di rapporti sociali pendenti dal novero delle «condizioni richieste dalla legge» per l'iscrizione della cancellazione, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., sicché la cancellazione di una società – di capitali o di persone – non può essere cancellata solo perché alla liquidazione è residuo un qualche rapporto sociale¹⁰¹.

del bilancio finale di liquidazione, non si estingue, nei confronti dei terzi, se non – appunto – con l'iscrizione della cancellazione (FERRARA jr., CORSI, *Gli imprenditori e le società*, 15^a ed., Milano, 2011, p. 272 s.).

⁹⁸ BALDASSARRE, *La cancellazione dal registro delle imprese e la società di persone: un nuovo indirizzo giurisprudenziale*, in *Notariato*, 2009, p. 271. Per l'analogia di effetti, rispetto ai terzi, tra l'estinzione della società di capitali e la presunzione di estinzione della società di persone, come delineata dalle Sezioni Unite, ROSSANO, *La cancellazione dal registro delle imprese e la società di persone*, in *Giur. comm.*, 2010, II, p. 716.

⁹⁹ WEIGMANN, *op. cit.*, p. 1618. Taluno denuncia una contraddizione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, che, per un verso, sancisce l'effetto estintivo della cancellazione e, per altro verso, legittima, tramite la cancellazione della cancellazione, una reviviscenza della società (SPOLIDORO, *Nuove questioni sulla cancellazione delle società davanti alle Sezioni Unite*, in *Notariato*, 2010, p. 648 ss.).

¹⁰⁰ FIMMANÒ, ANGIOLINI, *La fase dell'estinzione*, in *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, a cura di Fimmanò, 2^a ed., Milano, 2011, p. 447 ss.

¹⁰¹ Nel senso che l'assenza di rapporti sociali pendenti non fosse una condizione legale di cancellazione, ancor prima della riforma del diritto societario, GUARNIERI, *Presupposti ed effetti della cancellazione di una s.a.s. in liquidazione dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2003, p. 222 ss.; nel senso che la cancellazione della cancellazione possa fondarsi su vizi esteriori del bilancio finale di liquidazione, non anche sull'emergenza di un rapporto sociale non liquidato, già CIVERRA, *Presupposti ed effetti della cancellazione di società dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2005, p. 769 s.; per una dottrina, potrebbe cancellarsi unicamente la cancellazione dolosamente pregiudizievole ai creditori sociali (UNGARI TRASATTI, *Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e la continuazione dell'impresa in forma individuale del socio superstite*, in

La cancellazione viene inficiata dalla prosecuzione dell'attività sociale – che della cancellazione medesima rivela la natura surrettizia –, derivandone lo slittamento del termine *ex art. 10 legge fall.* a salvaguardia dell'affidamento dei terzi coinvolti nelle nuove operazioni sociali, mentre non rilevano, ai fini della cancellazione della cancellazione, le eventuali sopravvivenze o sopravvenienze, attive o passive, generate dalle operazioni anteriori alla cancellazione, le quali più non richiamano in vita l'ente collettivo¹⁰².

Del resto, non da oggi si distingue fra la società cancellata con rapporti pregressi, che è estinta malgrado le pendenze, e la società cancellata con attività continua, che non è estinta affatto, ma, quale società irregolare, risponde dei debiti, vecchi e nuovi, sino a liquidazione sostanziale¹⁰³.

Se tali considerazioni sono esatte, l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel febbraio 2010 si risolve nel definitivo superamento della teoria della *perpetuatio societatis* (*supra*, § 6.1).

Acquisito che il novellato testo dell'art. 2495 cod. civ. ha congedato questa teoria per le società di capitali, uniformità di trattamento esige che essa sia abbandonata anche per le società di persone, non essendovi motivo alcuno per differenziare, nei confronti dei terzi, il regime della vicenda estintiva, ontologicamente identica, come identica è l'esigenza di certezza del momento estintivo¹⁰⁴.

D'altronde, la tutela del creditore sociale preterito – che della *perpetuatio societatis* costituisce la *ratio* – è assicurata nelle società di persone in grado maggiore che nelle società di capitali, giacché all'estinzione delle società di persone sopravvive la responsabilità illimitata dei soci (del socio accomandatario, nell'accomandita semplice), mentre i soci di una società di capitali estinta rispondono nei limiti della quota di liquidazione¹⁰⁵.

Riv. not., 2006, p. 817 ss.), ma la tesi non sembra plausibile, in quanto condiziona l'effetto pubblicitario ad uno stato soggettivo dei liquidatori e dei soci, vulnerando le esigenze di certezza giuridica. La cancellazione della cancellazione non è ammissibile neppure in caso di sopravvenienze attive, che, lungi dal risuscitare la società, istituiscono un patrimonio assimilabile all'eredità giacente, la cui devoluzione spetta al curatore appositamente nominato (SALAFIA, *Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2008, p. 929 ss.); d'altronde, non saprebbe dirsi perché l'estinzione della società, ormai insensibile alle sopravvenienze passive, venga travolta dalle sopravvenienze attive (BONAVERA, *Sopravvenienze attive di società estinta in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2011, p. 275).

¹⁰² È frequente la contrapposizione tra «sopravvenienze» (attività e passività preesistenti all'estinzione, ma sfuggite alla liquidazione) e «sopravvenienze» (attività e passività manifestatesi dopo l'estinzione): da ultimo, TIMPANO, *La cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese: il revirement della Cassazione*, in *Riv. not.*, 2010, p. 196. La distinzione rileva forse ad altri fini – per esempio, nel giudizio di colpa del liquidatore –, ma sembra insignificante agli effetti dell'estinzione societaria, che si produce ormai con la cancellazione, senza riguardo per l'esistenza e la manifestazione di anteriori pendenze.

¹⁰³ MIRONE, *op. cit.*, p. 553.

¹⁰⁴ LUPETTI, *Cancellazione dal registro delle imprese e momento estintivo delle società di persone*, in *Le società*, 2004, p. 475 s.; *contra*, sulla base del riferimento esclusivo della norma alle società di capitali, FUMAGALLI, *Società di persone e cancellazione dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2006, p. 713.

¹⁰⁵ Infatti, alla teoria giurisprudenziale della *perpetuatio societatis* si rimproverava di non poter spiegare la previsione di responsabilità del socio *ex art. 2312 cod. civ.*: posto che il socio della collettiva già risponde illimitatamente *durante societate*, ma in concorso col patrimonio sociale, quella previsione statuirebbe l'esclusività della responsabilità del socio dopo l'estinzione della società (SPERANZIN, *Recenti sentenze in tema di estinzione di società: osservazioni critiche*, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 297).

L'aspetto critico di questa opzione evidenzia, comunque, un sacrificio delle aspettative dei creditori sociali, che non potrebbe essere interamente rimosso neppure attribuendo loro la facoltà di opporsi al bilancio finale di liquidazione¹⁰⁶.

Proprio la sollecitudine per le attese dei creditori sociali, particolarmente di quelli che hanno convenuto la società in giudizio, ha indotto taluno a criticare il nuovo orientamento delle Sezioni Unite, ribadendo la tesi della perpetuazione dell'ente collettivo, anche ai fini della legittimazione processuale dal lato passivo, sino alla definizione di tutti i rapporti sociali o, quantomeno, sino alla scadenza del termine di un anno dalla cancellazione *ex art. 10 legge fall.*¹⁰⁷.

A ben vedere, tuttavia, l'interesse dei creditori sociali rappresenta uno soltanto degli interessi coinvolti dalla vicenda estintiva, sicché l'esigenza di tutela, che a quell'interesse afferisce, deve essere opportunamente relativizzata.

È verosimile, infatti, che il legislatore della riforma abbia voluto ricostruire la disciplina della liquidazione delle società commerciali intorno all'obiettivo della certezza del momento estintivo, funzionale al reimpiego produttivo dei beni sociali, pure a costo del parziale sacrificio delle ragioni statiche dei creditori della società¹⁰⁸.

Presa a riferimento la tradizionale dialettica fra «liquidazione sostanziale» e «liquidazione formale» (*supra*, § 3), dovrebbe riconoscersi che il primo modello, ancora valido per la società irregolare, la quale non concepisce un atto pubblicitario di estinzione, cede al secondo modello per ogni società, anche personale, iscritta nel registro delle imprese, laddove l'atto pubblicitario di estinzione è rappresentato dalla cancellazione¹⁰⁹.

Ovverosia, dopo la riforma del 2003, «l'estinzione della società deriva dalla cancellazione nelle società registrate, dalla conclusione delle operazioni di liquidazione nelle altre»¹¹⁰.

Il superamento della versione sostanziale della perpetuazione non necessariamente travolge anche la sua versione processuale, compendiata dalla teoria della *perpetuatio iurisdictionis* o *legitimationis* (*supra*, § 6.2).

La perpetuazione della legittimazione della società nei giudizi in corso, a dispetto dell'estinzione sostanziale dell'ente collettivo, è una *factio iuris*, che, mentre risponde ad esigenze di funzionalità del processo, del quale invero assicura la continuità, in pari tempo violenta la realtà del soggetto, mantenuto in vita ai soli effetti formali.

¹⁰⁶ Si porta il caso della società appaltatrice la quale, cancellatasi prima che abbiano a manifestarsi i gravi difetti dell'opera, elude la responsabilità *ex art. 1669 cod. civ.*: COSTI, *Estinzione delle società*, cit., p. 408 ss.

¹⁰⁷ ALLECA, *Le Sezioni Unite e l'estinzione delle società a seguito della cancellazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 637 ss.

¹⁰⁸ Di sicura influenza le autorevoli critiche mosse alla tesi giurisprudenziale della perpetuazione, cui si rimproverava una visione «individualistica» e «precapitalista», giacché essa, consentendo il protrarsi del vincolo di destinazione oltre la fase attiva della società, sacrificava agli interessi particolari dei creditori sociali l'interesse generale all'immediata riconversione produttiva dei beni dell'ente estinto: GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu, Messineo, continuato da Mengoni, XXVIII, 2^a ed., Milano, 1982, p. 399.

¹⁰⁹ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, Diritto delle società*, 8^a ed., Torino, 2012, p. 123 s.

¹¹⁰ COTTINO, WEIGMANN, *Le società di persone*, in AA.VV., *Società di persone e consorzi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, III, Padova, 2004, p. 337. Il principio della cancellazione estintiva non si estende all'imprenditore individuale: Cass., Sez. 1, Sentenza 4 maggio 2011, n. 9744.

Le varie dottrine che accentuano l'incidenza dell'evento estintivo respingono questa finzione giuridica, teorizzando che l'estinzione della società determini l'interruzione del giudizio, con facoltà di prosecuzione da parte dei soci, o nei confronti dei soci, a titolo successorio (teoria dell'estinzione successoria, *supra*, § 6.3), oppure che l'estinzione della società estingua la stessa *res litigiosa*, a titolo di liquidazione, con onere dei creditori sociali preteriti di agire contro i soci per un titolo nuovo, qual è l'ingiusto arricchimento o la lesione revocatoria (teoria dell'estinzione liquidatoria, *supra*, § 6.4).

Quest'ultima opzione configura effetti processuali drastici, in quanto l'estinzione non successoria implica la chiusura in rito del giudizio relativo alla società e la necessità di instaurare un nuovo giudizio nei confronti dei soci: il processo non conoscerebbe una semplice interruzione, ma un'autentica estinzione, sicché non potrebbe darsi riassunzione o prosecuzione da parte dei soci, o nei loro confronti, né potrebbe spiegare alcun effetto l'omessa dichiarazione dell'evento da parte del procuratore della società¹¹¹.

Occorre verificare se tale impostazione, nella sua assolutezza, sia compatibile con l'effettività del diritto di azione *ex art. 24 Cost.*, intesa nella prospettiva della ragionevole durata del processo *ex art. 111 Cost.*, atteso che la cancellazione a domanda è un evento rimesso alla determinazione unilaterale della società, parte in giudizio¹¹².

Inoltre, appare difficile misconoscere una linea di continuità tra la posizione della società, estinta per liquidazione, e la posizione del socio, destinatario degli esiti della liquidazione; discontinua è, viceversa, la posizione del liquidatore, perché egli risponde a titolo di illecito, sulla base di un fatto costitutivo autonomo, qual è la propria colpa¹¹³.

Appare difficile negare, in altri termini, l'essenza successoria della fattispecie rispetto al socio, atteso il nesso di dipendenza tra la situazione giuridica del socio stesso e la situazione giuridica della società estinta, fondate entrambe sui medesimi fatti costitutivi¹¹⁴.

Ove si riconoscesse un fenomeno di marca successoria, correlato all'estinzione dell'ente collettivo, non eserciterebbe grande influenza il carattere – universale o particolare – della successione¹¹⁵.

Ai sensi degli artt. 110 e 111, secondo comma, cod. proc. civ., direttamente o estensivamente applicati, l'estinzione della società avrebbe, in ogni caso, valore di

¹¹¹ TEDIOLI, *Riflessi processuali della equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione*, in *Giusto processo civile*, 2011, p. 1235 ss.

¹¹² Per la violazione del principio di ragionevole durata, quale riflesso della teoria dell'estinzione non successoria, POSITANO, *op. cit.*, p. 114.

¹¹³ La responsabilità del liquidatore ha natura aquiliana: Cass., Sez. 1, Ordinanza 10 novembre 2006, n. 24039. Non essendo egli successore processuale della società estinta per cancellazione, la sentenza relativa a un debito sociale non può essere impugnata nei di lui confronti: Cass., Sez. 5, Sentenza 16 maggio 2012, n. 7676.

¹¹⁴ BINA, *Le conseguenze processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 207.

¹¹⁵ ANDRIOLI, *op. cit.*, p. 309.

evento interruttivo, dovendo il giudizio essere proseguito dal socio o in suo confronto¹¹⁶.

Esito differente potrebbe avere la configurazione di una successione a titolo particolare quale vicenda *inter vivos*, poiché essa lascerebbe in giudizio la società, parte originaria, ai sensi dell'art. 111, primo comma, cod. proc. civ.

Tuttavia, assodato l'effetto estintivo della liquidazione formale, sembra quantomeno disagevole equiparare il negozio liquidatorio ad un atto tra vivi.

Appare più coerente allo spirito della riforma del diritto societario qualificare la cancellazione per liquidazione come un'«altra causa» di cessazione della parte, equiparata alla morte della persona fisica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 cod. proc. civ.¹¹⁷.

In tal senso è anche il novellato disposto dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., per cui la domanda del creditore sociale insoddisfatto nei confronti del socio della società cancellata, «se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società», disposto che – a prescindere dalla sua contestata opportunità¹¹⁸ – è indubbiamente modellato sulla norma relativa alla notifica dell'atto di riassunzione della causa interrotta per morte *ex art.* 303, secondo comma, cod. proc. civ.¹¹⁹.

La qualificazione della cancellazione dal registro delle imprese come evento estintivo della società, assimilabile alla morte della persona fisica, con successione dei soci, appare riferibile ad ogni società commerciale – di persone o di capitali –, in linea con l'obiettivo di uniforme trattamento della vicenda dissolutiva dell'ente collettivo.

In particolare, sembra irrilevante che l'ente collettivo sia personificato o meno, anche qui manifestandosi la «neutralità del concetto di persona giuridica», concetto inidoneo, secondo la migliore dottrina, a fondare differenziazioni di regime che non siano imposte dalle caratteristiche intrinseche del tipo societario o da un univoco dato normativo¹²⁰.

Neppure sembra rilevante la diversa consistenza della responsabilità del socio, che non pare incidere sulla *legitimatio ad processum*, bensì, eventualmente, sul merito della pretesa, cosicché sono legittimati a proseguire il giudizio, dopo la cancellazione della società, anche il socio accomandante di accomandita semplice e il socio di società di capitali che pure nulla abbiano ricevuto in sede di liquidazione, salvo il rigetto della domanda per insussistenza della condizione posta dagli artt. 2324 e 2495 cod. civ.

¹¹⁶ L'individuazione di un successore nel processo esclude che la pendenza giudiziale sia d'ostacolo all'estinzione della società: FERRARA jr., CORSI, *op. cit.*, p. 273.

¹¹⁷ FIMMANÒ, ANGIOLINI, *op. cit.*, p. 475.

¹¹⁸ La domiciliazione *ex lege* violerebbe il diritto costituzionale di difesa, non assicurando che i soci abbiano contezza della notificazione (BUSSOLETTI, *Le nuove norme del codice civile in tema di processo societario*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 313 s.). Per una decisione di legittimità, la notifica dell'appello, nel regime del nuovo art. 2495 cod. civ., andrebbe effettuata presso la sede della società cancellata, in persona del liquidatore *pro tempore* (Cass., Sez. 5, Sentenza 20 ottobre 2010, n. 21510), ciò che non pare in linea con l'avvenuta estinzione della società per ultimazione della liquidazione formale.

¹¹⁹ Ne trae conferma della natura dell'estinzione della società per azioni, quale fattispecie di successione a titolo universale, analoga alla morte della persona fisica, con effetto interruttivo e riflessi *ex art.* 110 cod. proc. civ., POSITANO, *op. cit.*, p. 79 ss., p. 112 ss.

¹²⁰ GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, 18^a ed., Bologna, 2012, p. 38 ss.

L'individuazione di una platea di successori della società estinta per cancellazione verosimilmente inficia la tesi del «patrimonio di scopo» e della legittimazione straordinaria del curatore speciale (*supra*, § 8).

Quella tesi postula che l'estinzione per cancellazione, non più impedita dalla persistenza di rapporti sociali non liquidati, istituisca, riguardo a questi ultimi, un patrimonio adespota, simile all'eredità giacente, per la rappresentanza del quale occorrerebbe attivare la curatela ai sensi dell'art. 528 cod. civ. o dell'art. 78 cod. proc. civ.

La fragilità dell'impostazione sembra emergere con particolare nitidezza proprio nel campo delle società di persone, la cancellazione delle quali, invero, non lascia una situazione di vuoto giuridico, ma attiva la responsabilità incondizionata dei soci, incondizionata perché non subordinata – eccezion fatta per l'accomandante di accomandita semplice – alla percezione di una quota di liquidazione.

Nella prospettiva dell'estinzione successoria, la cancellazione dal registro delle imprese, oltre che evento estintivo della società, è evento interruttivo del giudizio, del quale la società sia parte, tale giudizio dovendo essere proseguito o riassunto dal socio, o nei confronti del socio, a titolo di successione.

Alla duplice natura dell'evento – sostanziale e processuale – corrispondono regole non collimanti, che generano un delicato problema interpretativo.

Trattandosi di evento a pubblicità legale, la controparte giudiziale della società, come ogni altro terzo, non può opporre l'ignoranza sin «dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta» (art. 2193 cod. civ.).

Viceversa, per la disciplina dell'evento attinente alla parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore, il processo è interrotto solo se questi dichiara l'evento in udienza, o lo notifica alle altre parti, e solo «dal momento di tale dichiarazione o notificazione» (art. 300 cod. proc. civ.).

Orbene, qualora la cancellazione, pur annotata nel registro delle imprese, non sia dichiarata, né notificata, dal procuratore della società, viene a determinarsi una questione di coordinamento, che, in linea astratta, può essere risolta in opposte direzioni.

Privilegiando la disciplina sostanziale del regime di pubblicità legale e valorizzando gli oneri informativi che essa sottende, dovrebbe affermarsi che la cancellazione spiega l'effetto estintivo dal momento dell'annotazione nel registro delle imprese anche ai fini processuali, sicché la controparte giudiziale della società, pur in mancanza di dichiarazione e notificazione del procuratore dell'ente collettivo, giammai potrebbe ignorare che la società non esiste più e che essa ha perduto la capacità di stare in giudizio.

Tale impostazione è praticamente negletta, in quanto delude il ragionevole affidamento ingenerato dall'omessa comunicazione processuale ed esige piuttosto che la controparte giudiziale della società verifichi perennemente il registro delle imprese onde constatare la persistenza del sodalizio.

Al contrario, privilegiando la disciplina processuale del silenzio del procuratore e valorizzando la tutela dell'affidamento che esso ingenera, dovrebbe ammettersi la «stabilizzazione» formale dell'ente collettivo, nel senso che questo, pur estinto,

subirebbe una *perpetuatio iurisdictionis* o *legitimationis* allo scopo di assicurare la continuità del giudizio.

Tale impostazione è largamente rappresentata nella giurisprudenza di legittimità, che estende la «stabilizzazione» formale sino a perpetuare la legittimazione passiva in sede di gravame (*supra*, § 8).

Occorre verificare, tuttavia, se aderisca allo spirito della riforma del 2003 – che ha fermamente sancito l'effetto estintivo della cancellazione – un'ipotesi di perpetuazione della società, addirittura, oltre il grado processuale nel corso del quale la cancellazione medesima è stata annotata nel registro delle imprese.

La *ratio* della novella suggerirebbe di contenere la *perpetuatio legitimationis* della società entro il grado processuale di avvenuta cancellazione, in ossequio all'effettività della legittimazione in sede di gravame e alla limitazione intrafasica dell'ultrattività del mandato, già sancite in un orientamento giurisprudenziale di legittimità (*supra*, § 8).

Il coordinamento disciplinare sembrerebbe guadagnarne in equilibrio, tutelando l'affidamento ingenerato dall'omissione *ex art.* 300 cod. proc. civ. fintanto che esso risulti incolpevole, giacché incolpevole non sarebbe la condotta della parte che notificasse l'impugnazione alla società, aprendo una nuova fase processuale, senza previamente verificare, dal registro delle imprese, che la società esista ancora.

Del resto, atteso il suo carattere eminentemente fittizio, la *perpetuatio legitimationis* della società estinta per cancellazione ha natura eccezionale, cosicché, in mancanza di una speciale autorizzazione normativa – qual è rilasciata, ai fini concorsuali, dall'art. 10 legge fall.¹²¹ –, essa non può ammettersi che nei limiti e nei casi validati dai principî.

Il ricorso per cassazione dovrebbe essere giudicato inammissibile, quindi, ove fosse proposto, anziché nei confronti dei soci, nei confronti della società, malgrado questa si sia estinta per effetto di cancellazione intervenuta nelle more del giudizio di appello¹²².

L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata rappresenta l'opzione dominante nella giurisprudenza di legittimità successiva alle decisioni delle Sezioni Unite del febbraio 2010, valendo l'argomento che la qualità di «giusta parte» non è mai riferibile a soggetti estinti, in quanto la soggettività processuale è improntata al principio di effettività, senza margini di deroga per il ricorrente ignaro dell'evento estintivo (*supra*, § 5)¹²³.

¹²¹ FIMMANÒ, ANGIOLINI, *op. cit.*, p. 477 ss.

¹²² DALFINO, *op. cit.*, p. 1014.

¹²³ Sembra utile ripercorrere la vicenda giurisprudenziale della fusione per incorporazione. Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2504-*bis* cod. civ., come novellato dall'art. 6 del d.lgs. n. 6 del 2003, la società incorporata si considerava estinta, con successione universale dell'incorporante, sicché il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'incorporata era giudicato nullo per difetto di *vocatio in ius* (Cass., Sez. L, Sentenza 23 aprile 2004, n. 7724; Cass., Sez. L, Sentenza 29 aprile 2004, n. 8254; Cass., Sez. 5, Sentenza 24 giugno 2005, n. 13695). La disposizione riformata, stabilendo che l'incorporante assume diritti e obblighi dell'incorporata e ne prosegue i rapporti processuali, ha atteggiato la fusione per incorporazione quale fattispecie non più estintivo-successoria, ma evolutivo-modificativa, sicché il ricorso per cassazione notificato all'incorporata è ora ammissibile (Cass., Sez. 3, Sentenza 23 giugno 2006, n. 14526). Emerge qualche similitudine fra l'estinzione per incorporazione (anteriore alla riforma) e l'estinzione per cancellazione (successiva alla riforma), considerato che pure al nuovo art. 2504-*bis* cod. civ., come al nuovo art. 2495 cod. civ., non si attribuisce carattere retroattivo (Cass., Sez. U, Sentenza 17 settembre 2010, n. 19698). Tuttavia, all'estinzione per incorporazione si è negato l'effetto interruttivo, dipendendo l'evento dalla volontà delle società partecipanti alla fusione (ancora, Cass., Sez. U, Sentenza 17 settembre 2010, n. 19698),

Ove siffatto argomento risultasse convincente, almeno nella sua declinazione in fase di gravame, occorrerà affrontare la questione che segue nell'ordine logico-giuridico, se, cioè, il vizio, censurato dall'inammissibilità, possa essere sanato e, nella positiva, a quali condizioni.

Secondo la giurisprudenza della Corte, la nullità del ricorso per cassazione, derivante dall'erronea *vocatio in ius* del soggetto estinto, resta sanata dalla costituzione in giudizio del successore, con effetto *ex nunc*, e, quindi, a condizione che la notifica del controricorso sia intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata¹²⁴; a meno che si tratti di controversia promossa dopo il 30 aprile 1995, soggetta, quindi, all'art. 164 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990, nel qual caso la sanatoria opera con effetto *ex tunc* e preclude sempre l'inammissibilità del gravame¹²⁵.

Questo indirizzo generale potrebbe valere anche nella fattispecie della società estinta per cancellazione, prendendo a riferimento l'effetto sanante della costituzione giudiziale dei soci.

La soluzione ha destato qualche perplessità, tuttavia, atteso che la *vocatio in ius* di una società cancellata non evidenzia un mero difetto di indicazione, bensì un radicale difetto di legittimazione, in quanto la società estinta, sebbene perfettamente individuata, non è «capace di essere parte»¹²⁶.

10. Sinossi.

Alla luce dei rilievi esposti, l'analisi delle fattispecie può sintetizzarsi come segue.

In ordine al ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società di persone cancellata durante il giudizio di merito e dopo il 1° gennaio 2004 (*supra*, § 1), la «presunzione di estinzione» – indicata dalle Sezioni Unite quale effetto della cancellazione – orienta alla declaratoria di inammissibilità.

L'omessa dichiarazione dell'evento estintivo-interruttivo da parte del procuratore della società non parrebbe giustificare l'affidamento della controparte oltre il grado processuale durante il quale l'evento stesso si è verificato, sembrando onere della controparte medesima accertare l'esistenza in vita della società nel momento in cui la evoca nel giudizio di impugnazione, aprendo una nuova fase del processo.

Potrebbe giungersi alla soluzione opposta, tuttavia, facendo prevalere, in misura estrema, le ragioni dell'affidamento *ex art. 300 cod. proc. civ.* sugli oneri di informazione *ex art. 2193 cod. civ.* e spingendo, quindi, la *perpetuatio legitimationis* della società oltre il grado processuale di avvenuta cancellazione.

ciò che non sembra valere riguardo all'estinzione per cancellazione, la quale può prescindere dal concorso della volontà del singolo socio.

¹²⁴ Per il ricorso contro il deceduto e la costituzione dell'erede, Cass., Sez. L, Sentenza 16 aprile 2003, n. 6045; Cass., Sez. 1, Sentenza 30 marzo 2007, n. 7981; per il ricorso contro la società incorporata e la costituzione dell'incorporante, Cass., Sez. 5, Sentenza 1° aprile 2004, n. 6409; Cass., Sez. L, Sentenza 23 aprile 2004, n. 7724; Cass., Sez. 5, Sentenza 24 giugno 2005, n. 13695.

¹²⁵ In tema di morte della persona fisica, Cass., Sez. 3, Sentenza 8 giugno 2007, n. 13395; in tema di fusione per incorporazione, Cass., Sez. 3, Sentenza 16 gennaio 2004, n. 554; Cass., Sez. L, Sentenza 29 aprile 2004, n. 8254.

¹²⁶ BINA, *op. cit.*, p. 206.

Meno sostenibile appare l'ipotesi della perpetuazione sostanziale dell'ente collettivo, fondata sulla mera esistenza della pendenza processuale, ciò che equivarrebbe alla riedizione della teoria della «liquidazione sostanziale», verosimilmente congedata dalle Sezioni Unite anche per le società di persone.

Fragile risulta anche l'ipotesi della legittimazione straordinaria di un curatore speciale, giacché, aderendo alla prevalente definizione del socio quale successore della società estinta, vi è un titolare della legittimazione ordinaria, in luogo dell'ente cessato.

La costituzione del socio nel giudizio di legittimità appare idonea a sanare la *vocatio in ius*, purché non sia sopravvenuta la formazione del giudicato.

In ordine al giudizio promosso da una società di capitali dopo la cancellazione e anteriormente al 1° gennaio 2004 (*supra*, § 2), l'ultrattività del novellato disposto *ex art.* 2495, secondo comma, cod. civ. – riconosciuta dalle Sezioni Unite – dovrebbe escludere l'inammissibilità della domanda per rinuncia tacita, a salvaguardia dell'affidamento riposto dal liquidatore sull'allora diritto vivente nel senso della *perpetuatio societatis*.

La questione concerne la sorte del giudizio a decorrere dalla produzione dell'effetto estintivo, cioè, appunto, a far data dal 1° gennaio 2004.

La tesi della prosecuzione del giudizio nei confronti dell'ente collettivo, perpetuato quale soggetto sostanziale, appare in frontale contrasto con la riforma del 2003, che ha sancito – elettivamente per le società di capitali – l'effetto estintivo della cancellazione.

La tesi della prosecuzione del giudizio nei confronti dell'ente collettivo, perpetuato quale soggetto processuale, in ragione dell'omessa formalità *ex art.* 300 cod. proc. civ., sembra difficilmente sostenibile riguardo alla fase di gravame, se non estremizzando – come già veduto – la tutela dell'affidamento.

Risulta allora decisivo, nella fattispecie, il tema della legittimazione processuale dei soci.

Ove si disconoscesse la relazione successoria tra società estinta e soci, dovrebbe a questi ultimi negarsi la legittimazione a continuare il giudizio in luogo della società, confermandosi la declaratoria di inammissibilità del loro intervento in secondo grado e dell'appello incidentale da loro proposto.

Viceversa, ove si riconoscesse la relazione successoria istituita dall'evento estintivo *ad instar mortis*, dovrebbe ammettersi la legittimazione dei soci ai fini della prosecuzione del giudizio, dell'intervento e dell'impugnazione, valendo i disposti degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ., se del caso, applicati per analogia.

(Red. Enrico Carbone)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- cod. civ., art. 528;
- cod. civ., art. 762;
- cod. civ., art. 1722;
- cod. civ., art. 2191;
- cod. civ., art. 2193;
- cod. civ., art. 2280;
- cod. civ., art. 2306;
- cod. civ., art. 2312;
- cod. civ., art. 2324;
- cod. civ., art. 2445;
- cod. civ., art. 2456;
- cod. civ., art. 2495;
- cod. civ., art. 2504-*bis*;
- cod. proc. civ., art. 78;
- cod. proc. civ., art. 110;
- cod. proc. civ., art. 111;
- cod. proc. civ., art. 164;
- cod. proc. civ., art. 300;
- cod. proc. civ., art. 303;
- cod. proc. civ., art. 328;
- legge fall., art. 10;
- legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 9;
- d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 2;
- d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4;
- d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 6;
- d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, art. 1;
- d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 9.

GIURISPRUDENZA (*Allegati*):

- 1)** Cass., Sez. L, Sentenza 1° luglio 2000, n. 8842 (Rv. 538170);
- 2)** Cass., Sez. 3, Sentenza 30 marzo 2001, n. 4741 (Rv. 545371);
- 3)** Cass., Sez. L, Sentenza 16 aprile 2003, n. 6045 (Rv. 562201);
- 4)** Cass., Sez. L, Sentenza 20 ottobre 2003, n. 15691 (Rv. 567539);
- 5)** Cass., Sez. 3, Sentenza 16 gennaio 2004, n. 554 (Rv. 569455);
- 6)** Cass., Sez. 5, Sentenza 1° aprile 2004, n. 6409 (Rv. 571727);
- 7)** Cass., Sez. L, Sentenza 23 aprile 2004, n. 7724 (Rv. 572253);
- 8)** Cass., Sez. L, Sentenza 29 aprile 2004, n. 8254 (Rv. 572469);
- 9)** Cass., Sez. 3, Sentenza 28 maggio 2004, n. 10314 (Rv. 573260);
- 10)** Cass., Sez. 1, Sentenza 15 giugno 2004, n. 11269 (Rv. 573640);
- 11)** Cass., Sez. 5, Sentenza 24 giugno 2005, n. 13695 (Rv. 584085);
- 12)** Cass., Sez. L, Sentenza 4 novembre 2005, n. 21378 (Rv. 584103);
- 13)** Cass., Sez. 3, Sentenza 2 marzo 2006, n. 4652 (Rv. 587400);
- 14)** Cass., Sez. 3, Sentenza 23 maggio 2006, n. 12114 (Rv. 590111);

- 15)** Cass., Sez. 3, Sentenza 23 giugno 2006, n. 14526 (Rv. 593206);
16) Cass., Sez. 1, Sentenza 28 agosto 2006, n. 18618 (Rv. 591790);
17) Cass., Sez. 1, Ordinanza 10 novembre 2006, n. 24039 (Rv. 594862);
18) Cass., Sez. 3, Sentenza 22 marzo 2007, n. 6948 (Rv. 595965);
19) Cass., Sez. 1, Sentenza 30 marzo 2007, n. 7981 (Rv. 597109);
20) Cass., Sez. 3, Sentenza 8 giugno 2007, n. 13395 (Rv. 597495);
21) Cass., Sez. 3, Sentenza 5 luglio 2007, n. 15234 (Rv. 598304);
22) Cass., Sez. I, Sentenza 18 settembre 2007, n. 19347 (Rv. 599920);
23) Cass., Sez. 2, Sentenza 15 ottobre 2008, n. 25192 (Rv. 605569);
24) Cass., Sez. 1, Sentenza 12 dicembre 2008, n. 29242 (Rv. 606064);
25) Cass., Sez. 1, Sentenza 19 marzo 2009, n. 6701 (Rv. 607195);
26) Cass., Sez. 3, Sentenza 13 novembre 2009, n. 24037 (Rv. 610672);
27) Cass., Sez. U, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4060 (Rv. 612083);
28) Cass., Sez. U, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4060 (Rv. 612084);
29) Cass., Sez. U, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4060 (Testo);
30) Cass., Sez. U, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4061 (Testo);
31) Cass., Sez. U, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4062 (Testo);
32) Cass., Sez. U, Sentenza 9 aprile 2010, n. 8426 (Rv. 612504);
33) Cass., Sez. 3, Sentenza 15 aprile 2010, n. 9032 (Testo);
34) Cass., Sez. 1, Sentenza 16 luglio 2010, n. 16758 (Rv. 614466);
35) Cass., Sez. U, Sentenza 14 settembre 2010, n. 19509 (Rv. 614375);
36) Cass., Sez. U, Sentenza 17 settembre 2010, n. 19698 (Rv. 614542);
37) Cass., Sez. 1, Sentenza 8 ottobre 2010, n. 20878 (Testo);
38) Cass., Sez. 5, Sentenza 20 ottobre 2010, n. 21510 (Rv. 615413);
39) Cass., Sez. 1, Sentenza 5 novembre 2010, n. 22547 (Rv. 615609);
40) Cass., Sez. 1, Sentenza 5 novembre 2010, n. 22547 (Testo);
41) Cass., Sez. 1, Sentenza 5 novembre 2010, n. 22548 (Rv. 614557);
42) Cass., Sez. 3, Sentenza 10 novembre 2010, n. 22830 (Rv. 615155);
43) Cass., Sez. 3, Sentenza 10 novembre 2010, n. 22830 (Testo);
44) Cass., Sez. 3, Sentenza 7 gennaio 2011, n. 259 (Rv. 615892);
45) Cass., Sez. 1, Sentenza 4 maggio 2011, n. 9744 (Rv. 618015);
46) Cass., Sez. 5, Sentenza 10 giugno 2011, n. 12779 (Rv. 618472);
47) Cass., Sez. 3, Sentenza 29 agosto 2011, n. 17692 (Rv. 619438);
48) Cass., Sez. 5, Ordinanza 3 novembre 2011, n. 22863 (Rv. 619700);
49) Cass., Sez. 5, Ordinanza 3 novembre 2011, n. 22863 (Testo);
50) Cass., Sez. 1, Sentenza 4 maggio 2012, n. 6803 (Testo);
51) Cass., Sez. 5, Sentenza 16 maggio 2012, n. 7676 (Rv. 622568);
52) Cass., Sez. 5, Sentenza 16 maggio 2012, n. 7676 (Rv. 622569);
53) Cass., Sez. 5, Sentenza 16 maggio 2012, n. 7676 (Rv. 622570);
54) Cass., Sez. 5, Sentenza 16 maggio 2012, n. 7676 (Testo);
55) Cass., Sez. 5, Sentenza 16 maggio 2012, n. 7679 (Testo);
56) Cass., Sez. 5, Sentenza 6 giugno 2012, n. 9110 (Rv. 622943);
57) Cass., Sez. 5, Sentenza 6 giugno 2012, n. 9110 (Testo);

DOTTRINA (Allegati):

- 58) F. CARNELUTTI, *In tema d'estinzione della società commerciale*, in *Foro it.*, 1940, IV, c. 25 ss.;
- 59) M. DOSSETTO, *Problemi in tema di liquidazione di società*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, p. 151 ss.;
- 60) T. ASCARELLI, *Liquidazione e personalità della società per azioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, p. 244 ss.;
- 61) G. MINERVINI, *La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle c.d. sopravvenienze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, p. 1009 ss.;
- 62) V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, 3^a ed., Napoli, 1957;
- 63) M. PORZIO, *L'estinzione della società per azioni*, Napoli, 1959;
- 64) C. PUNZI, *Interruzione del processo ed estinzione delle società commerciali*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, II, p. 274 ss.;
- 65) R. COSTI, *Le sopravvenienze passive dopo la liquidazione delle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, p. 258 ss.;
- 66) G. OPPO, *Forma e pubblicità nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, p. 109 ss.;
- 67) A. MIRONE, *Cancellazione della società dal registro delle imprese. Sopravvenienze attive e passive. Estinzione*, in *Riv. soc.*, 1968, p. 516 ss.;
- 68) A. PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da E. Allorio, I, 2, Torino, 1973, p. 1046 ss.;
- 69) R. COSTI, *Estinzione delle società, esigenze del processo economico e politica dei giudici*, in *Giur. comm.*, 1974, II, p. 401 ss.;
- 70) F. GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, continuato da L. Mengoni, XXVIII, 2^a ed., Milano, 1982;
- 71) V. SALAFIA, *L'accertamento giudiziale dei crediti e dei debiti sociali sopravvenuti alla cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Le società*, 1984, p. 982 s.;
- 72) G. FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da F. Vassalli, X, 3, 3^a ed., Torino, 1987;
- 73) G. NICCOLINI, *Interessi pubblici e interessi privati nell'estinzione delle società*, Roma, 1988;
- 74) G. NICCOLINI, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo, G.B. Portale, VII, 3, Torino, 1997, p. 245 ss.;
- 75) M. SPERANZIN, *Recenti sentenze in tema di estinzione di società: osservazioni critiche*, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 285 ss.;
- 76) G. GUARNIERI, *Presupposti ed effetti della cancellazione di una s.a.s. in liquidazione dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2003, p. 222 ss.;
- 77) M. BUSSOLETTI, *Le nuove norme del codice civile in tema di processo societario*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 292 ss.;
- 78) G. COTTINO, R. WEIGMANN, *Le società di persone*, in AA.VV., *Società di persone e consorzi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, III, Padova, 2004, p. 1 ss.;
- 79) M.C. LUPETTI, *Cancellazione dal registro delle imprese e momento estintivo delle società di persone*, in *Le società*, 2004, p. 471 ss.;
- 80) E. CIVERRA, *Presupposti ed effetti della cancellazione di società dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2005, p. 766 ss.;
- 81) M. FUMAGALLI, *Società di persone e cancellazione dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2006, p. 711 ss.;

- 82)** C. UNGARI TRASATTI, *Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e la continuazione dell'impresa in forma individuale del socio superstite*, in *Riv. not.*, 2006, p. 814 ss.;
- 83)** V. SALAFIA, *Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2008, p. 929 ss.;
- 84)** G. BALDASSARRE, *La cancellazione dal registro delle imprese e la società di persone: un nuovo indirizzo giurisprudenziale*, in *Notariato*, 2009, p. 269 ss.;
- 85)** G.P. ALLECA, *Le Sezioni Unite e l'estinzione delle società a seguito della cancellazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 637 ss.;
- 86)** D. DALFINO, *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2010, p. 1011 ss.;
- 87)** C. MAZZÙ, *Variazioni sul tema della soggettività giuridica: l'estinzione delle società*, in *Notariato*, 2010, p. 376 ss.;
- 88)** L. ROSSANO, *La cancellazione dal registro delle imprese e la società di persone*, in *Giur. comm.*, 2010, II, p. 707 ss.;
- 89)** V. SALAFIA, *Estensione alle società di persone del nuovo art. 2495 cod. civ.*, in *Le società*, 2010, p. 566 ss.;
- 90)** M.S. SPOLIDORO, *Nuove questioni sulla cancellazione delle società davanti alle Sezioni Unite*, in *Notariato*, 2010, p. 643 ss.;
- 91)** E. TIMPANO, *La cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese: il revirement della Cassazione*, in *Riv. not.*, 2010, p. 191 ss.;
- 92)** R. WEIGMANN, *La difficile estinzione delle società*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1616 ss.;
- 93)** M. BINA, *Le conseguenze processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 203 ss.;
- 94)** E. E. BONAVERA, *Sopravvenienze attive di società estinta in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese*, in *Le società*, 2011, p. 273 ss.;
- 95)** F. FERRARA jr., F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, 15^a ed., Milano, 2011;
- 96)** F. FIMMANÒ, F. ANGIOLINI, *La fase dell'estinzione*, in *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, a cura di F. Fimmanò, 2^a ed., Milano, 2011, p. 425 ss.;
- 97)** F. TEDIOLI, *Riflessi processuali della equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione*, in *Giusto processo civile*, 2011, p. 1227 ss.;
- 98)** G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, Diritto delle società*, 8^a ed., Torino, 2012;
- 99)** F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, 18^a ed., Bologna, 2012;
- 100)** G. POSITANO, *L'estinzione della società per azioni fra tutela del capitale e tutela del credito*, Milano, 2012.